

SVIZZERA

BREVIARIO UE

UE

- 1 Schengen/Dublino
- 2 Fiscalità del risparmio
- 3 Lotta contro la frode
- 4 Prodotti agricoli trasformati
- 5 Ambiente
- 6 Statistica
- 7 MEDIA
- 8 Educazione, formazione professionale, gioventù
- 9 Pensioni UE

Guida agli accordi bilaterali II



Informazioni e link:




www.europabrevier.ch



Il diritto europeo è in costante evoluzione. Al giorno d'oggi Internet costituisce la più importante fonte d'informazione. Esiste sempre il rischio che un indirizzo URL o un hyperlink non sia più valido. Sul sito web www.europabrevier.ch trovate i link europei ordinati per tema.

- UE25
- Adesione prevista per il 1.1.2007
- Negoziati d'adesione previsti nel 2005
- Stati AELS/SEE
- Domanda d'adesione depositata



POPOLAZIONE DELL'UE		
A	Austria	8,2 mio.
B	Belgio	10,3 mio.
CY	Cipro	0,8 mio.
DK	Danimarca	5,4 mio.
ES	Estonia	1,3 mio.
FIN	Finlandia	5,2 mio.
F	Francia	60,4 mio.
D	Germania	82,4 mio.
GB	Gran Bretagna	60,3 mio.
EL	Grecia	10,6 mio.
IRL	Irlanda	4,0 mio.
I	Italia	58,1 mio.
LV	Lettonia	2,3 mio.
LT	Lituania	3,6 mio.
L	Lussemburgo	0,5 mio.
MT	Malta	0,4 mio.
NL	Paesi Bassi	16,3 mio.
PL	Polonia	38,6 mio.
P	Portogallo	10,5 mio.
CZ	Repubblica ceca	10,2 mio.
SK	Slovacchia	5,4 mio.
SLO	Slovenia	2,0 mio.
E	Spagna	40,3 mio.
S	Svezia	9,0 mio.
H	Ungheria	10,0 mio.
TOTALE		456,1 mio.

Adesione all'UE prevista per il 1.1.2007		
BG	Bulgaria	7,5 mio.
RO	Romania	22,4 mio.
TOTALE		29,9 mio.
Negoziati d'adesione all'UE previsti nel 2005:		
HR	Croazia	4,5 mio.
TR	Turchia	68,9 mio.
TOTALE		73,4 mio.
Domanda d'adesione all'UE depositata		
MK	Macedonia	2,1 mio.
CH	Svizzera	7,5 mio.
Stati AELS/SEE		
ISL	Islanda	0,3 mio.
FL	Liechtenstein	0,03 mio.
N	Norvegia	4,6 mio.

Impressum

Redazione

Osec Business Network Switzerland Euro Info Centro Svizzera (EICS)

Lucia Döbelli, Daniela Pohl, Stephanie Wietlisbach,
Monica Zurfluh

CREDIT SUISSE

Fritz Stahel

Europa Institut an der Universität Zürich

Dirk Trüten, Florian Hanslik, Tobias Baumgartner,
Sophie Henckel

Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE

Adrian Sollberger, Martin Tschirren

Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich

Stephan Kux, Thomas Bolleter

Paul Aenishänslin

con il sostegno dei vari uffici federali competenti

Traduzione

Simona Brovelli, Marco Gehring

Grafica

www.gebertonline.com

Stampa

Kantonale Druckmittelzentrale (KDMZ), Zurigo

Copyright

Europafachstelle des Kantons Zürich



**Amt für Wirtschaft und Arbeit
des Kantons Zürich**
Wirtschaftsförderung

Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich,
Europafachstelle

Walchestrasse 19, casella postale, 8090 Zurigo
tel. 043 259 26 14, fax 043 259 51 71
stephan.kux@vd.zh.ch

www.standort.zh.ch/internet/vd/awa/standort/de/home.html

**CREDIT
SUISSE**

CREDIT SUISSE
Economic Research
casella postale 1, 8070 Zurigo
tel. 044 333 63 41, fax 044 333 56 79
research.economic@credit-suisse.com
www.credit-suisse.com/research



Dipartimento delle finanze e dell'economia
Sezione della promozione economica
Viale S. Francini 17, 6501 Bellinzona
tel. 091 814 35 41, fax 091 814 44 57
dfe-spe@ti.ch
www.ti.ch/spe, www.copernico.ch

osec business network
switzerland



Osec Business Network Switzerland
Euro Info Centro Svizzera

Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
tel. 091 911 51 37, fax 091 911 51 39
eics@osec.ch, www.osec.ch/eics



Europa Institut
an der Universität Zürich
Kompetenzzentrum für Fragen des
Europarechts

Europa Institut an der Universität Zürich

Hirschengraben 56, 8001 Zurigo
tel. 044 634 48 91, fax 044 634 43 59
eiz@eiz.unizh.ch, www.eiz.unizh.ch

2	Prefazione	50	Accordo sui prodotti agricoli trasformati
5	Sviluppi attuali nell'UE	57	Accordo sull'ambiente
10	Prime esperienze con gli Accordi bilaterali I	63	Accordo sulla statistica
21	Introduzione ai Bilaterali II	68	Accordo Media plus e Media Formazione
24	Accordo di Schengen/Dublino	75	Dossier su educazione, formazione professionale, gioventù
35	Accordo sulla fiscalità del risparmio	83	Accordo sulle pensioni
44	Accordo sulla lotta contro la frode	84	Gli Accordi bilaterali possono crescere ancora

Prefazione

Prosegue la via bilaterale! Dopo i primi sette accordi settoriali del 1999, vengono ora sottoposti altri nove accordi tra Svizzera e Unione europea. In parte sono i cosiddetti «left overs» dei primi negoziati, in parte si tratta delle loro conseguenze reali. Inoltre, è stato possibile giungere ad un accordo anche in nuovi settori importanti. L'UE forma una comunità di Stati sempre più grande e compatta e la Svizzera non vuole essere messa da parte. Al contrario, i nuovi accordi bilaterali sono la prova che la «via bilaterale» scelta dal Consiglio federale svizzero come conseguenza diretta del no al SEE pronunciato dal popolo nel 1992 è la strada giusta.

Panoramica sugli accordi

La presente guida fornisce una panoramica pratica sui nove dossier degli Accordi bilaterali II. Ogni capitolo è suddiviso in introduzione, domande ricorrenti, consigli e infine, in una parte dedicata ad informazioni utili, indirizzi di contatto e fonti d'informazione.

L'Accordo di associazione a Schengen e Dublino facilita la circolazione delle persone grazie all'abo-

lizione dei controlli sistematici dei passaporti alle frontiere interne del cosiddetto «spazio Schengen»; nel contempo, grazie alla cooperazione transfrontaliera, viene rafforzata la lotta alla criminalità. Un impulso al turismo internazionale è dato dall'introduzione del «visto Schengen uniforme» anche per la Svizzera. In merito allo sviluppo di Schengen/Dublino, la Svizzera non dispone di un diritto formale di codecisione bensì di un diritto di partecipare all'adozione delle decisioni. L'attuazione da parte della Svizzera delle nuove disposizioni di legge non è automatica: essa avviene unicamente quando questi atti sono stati approvati conformemente alle procedure legislative svizzere (Consiglio federale, Parlamento e, se del caso, referendum popolare). L'Accordo di Dublino è diretto ad impedire abusi in materia di asilo.

L'Accordo sulla lotta contro la frode si concentra soprattutto sul rafforzamento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria nella lotta contro il contrabbando e la frode doganale, ma anche contro il riciclaggio di denaro sporco. Si dispone così

■ Rita Fuhrer
Direttrice, Ufficio del
Canton Zurigo per
l'economia e la pro-
mozione del lavoro



■ Ambasciatore
Urs Bucher
Capo
Ufficio dell'integra-
zione, DFAE/DFE



di uno strumento maneggevole per la lotta contro la criminalità internazionale.

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio non concerne direttamente i cittadini svizzeri. Esso consente di tassare efficacemente in Svizzera i redditi da risparmio conseguiti nel nostro Paese dai contribuenti degli Stati membri dell'UE. Il segreto bancario rimane garantito.

L'Accordo sui prodotti agricoli trasformati, grazie all'abolizione dei dazi doganali all'importazione, agevola per l'industria alimentare svizzera l'accesso al mercato UE. Nel contempo però anche la concorrenza sul mercato elvetico diventa più intensa: i prodotti provenienti dall'UE possono infatti essere offerti a un prezzo inferiore.

L'Accordo sull'ambiente procura alla Svizzera un posto in seno all'Agenzia europea dell'Ambiente (AEA); essa può così partecipare a pieno titolo ai progetti e alle attività dell'AEA. In cambio di ciò, l'AEA ottiene dalla Svizzera dati importanti, ad esempio per quanto concerne lo Spazio alpino.

L'Accordo MEDIA Plus e MEDIA Formazione porta ai professionisti svizzeri dell'industria cinematografica un accesso a pieno titolo ai programmi di sostegno dell'UE e migliora le opportunità per coproduzioni con partner europei.

L'Accordo sulla statistica aumenta soprattutto l'eurocomparabilità dei dati svizzeri. Inoltre la Svizzera potrà accedere ai dati statistici dell'UE. Questo genera maggiore trasparenza e la Svizzera acquista «visibilità» nell'UE.

L'Accordo sulle pensioni protegge gli ex funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera dagli inconvenienti della doppia imposizione. Per questo gruppo di persone, la Svizzera viene considerata come luogo in cui trascorrere la vecchiaia.

Il dossier sull'educazione, la formazione professionale e la gioventù non è un vero e proprio accordo, perché la Svizzera non può partecipare a pieno titolo ai programmi in corso fino al 2006. In questo caso, le due parti hanno espresso il loro consenso a negoziare un accordo bilaterale a partire dal 2007.

■ Daniel Küng
CEO Osec
Business Network
Switzerland



D. Küng

■ Roger Zäch
Direttore
Istituto europeo
dell'Università di
Zurigo



R. Zäch

Prosegue la reciproca apertura dei mercati


I nuovi accordi bilaterali rafforzano la collaborazione economica e politica tra Svizzera e Unione europea. Varie sinergie hanno potuto essere ottenute. Il pacchetto di accordi offre possibilità attrattive e pratiche per l'apertura del mercato, i partenariati e le cooperazioni transfrontalieri – partendo dalle autorità fino ai cittadini e alle aziende - nel nostro Paese ma anche nella vicina UE.

Le organizzazioni che hanno collaborato alla redazione della guida – l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, l'Ufficio del Canton Zurigo *per l'economia e la promozione del lavoro (Amt für Wirtschaft und Arbeit)*, l'Euro Info Centro Svizzera (EICS) dell'Osec Business Network Switzerland nonché l'Istituto europeo dell'Università di Zurigo sono volentieri a disposizione per qualsiasi complemento d'informazione.

Cogliamo infine l'occasione per ricordarvi il primo Breviario UE sugli Accordi bilaterali del 1999 e il secondo Breviario UE sull'allargamento dell'Unione europea. Essi possono essere visionati su **www.europabrevier.ch** oppure ordinati gratuita-

mente all'EICS dell'Osec Business Network Switzerland.

Con questo nuovo, terzo, Breviario UE (per la prima volta disponibile anche in italiano, n.d.t.), vi auguriamo molto successo sulla strada del mercato unico europeo!



Sviluppi attuali nell'UE

L'Unione europea si trova in piena fase di sviluppo dinamico. Dopo aver accolto tra le sue fila 10 nuovi Stati membri, il 1° maggio 2004, sta preparando una seconda *tornata di adesioni*. E per far fronte alle sfide derivanti dall'aumento del numero di Stati membri (da 15, nel 2003, ad un totale presumibile di 27, nel 2007), deve attuare riforme al suo interno. Per questo è stato lanciato il progetto di *Costituzione europea*. Al fine di migliorare le prospettive dell'Unione europea in termini di competitività, occupazione e crescita, negli anni a venire verrà rinverdata la cosiddetta *strategia di Lisbona*, che contempla misure atte a reimpostare radicalmente la scienza, l'economia e i sistemi sociali.

Allargamento

Le informazioni riportate qui di seguito sui singoli Paesi rispecchiano i dati disponibili alla chiusura redazionale della presente pubblicazione.

Bulgaria e Romania nel 1995 hanno fatto richiesta di adesione all'Unione europea. Le trattative si sono concluse con successo il 14 dicembre 2004. I due Paesi dovrebbero entrare a fare parte dell'UE il 1° gennaio 2007; i rispettivi trattati di adesione sono

stati sottoscritti il 25 aprile 2005. La Commissione sta seguendo con attenzione i progressi dei due Paesi nell'adempimento degli obblighi contratti con la firma del trattato, in particolare a livello dell'amministrazione pubblica, della giustizia e della lotta alla corruzione, così come nel campo delle riforme economiche. Qualora dovessero insorgere difficoltà nell'attuazione, la data prevista per l'adesione potrà venir rimandata di un anno.

La Croazia il 21 febbraio 2003 ha inoltrato la richiesta per divenire Stato membro a pieno titolo dell'Unione europea. Diversamente da quanto deciso in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2004, non è stato possibile iniziare le trattative già in data 17 marzo 2005. L'UE intende creare un'apposita *task force* incaricata di valutare, entro maggio 2005, se il Paese disponga delle condizioni necessarie ad avviare i colloqui di adesione. Occorre *in primis* chiarire la questione della cooperazione croata con il Tribunale dell'ONU per i crimini di guerra. Per gli altri Stati balcanici occidentali, ora come ora non si prospetta nessuna concreta possibilità di adesione all'UE: le lacune economiche e la permanente instabilità politica che regnano so-

prattutto in *Bosnia-Erzegovina*, *Serbia* e *Montenegro* ed *Albania* non consentono per il momento a tali nazioni di compiere progressi sostanziali. L'UE è nondimeno fondamentalmente disposta ad accogliere in futuro tali Stati non appena disporranno delle condizioni prescritte. Per quanto riguarda la richiesta di adesione presentata dalla *Macedonia* a marzo 2004, la Commissione sta attualmente elaborando una presa di posizione.

Al centro di animate discussioni vi è in particolare il desiderio della *Turchia* di entrare nell'Unione europea: nonostante l'apprezzabile politica di riforme messa in atto dall'attuale governo, permangono forti dubbi su temi quali la condizione dei curdi, le garanzie in materia di diritti umani, l'indipendenza della giustizia e la questione di Cipro. Vanno inoltre appurate le eventuali implicazioni geostrategiche e di politica demografica. Ciò malgrado, a fine 2004 il Consiglio europeo ha stabilito di iniziare in data 3 ottobre 2005 le trattative per l'adesione con la Turchia, a patto che Ankara continui il processo di riforme, e che – entro l'inizio delle trattative – estenda l'unione doganale UE-Turchia ai 10 nuovi Stati membri, Cipro com-

preso. Tuttavia, per tutelarsi dai rischi sopraccitati, Bruxelles ha optato per un processo di trattativa del tipo «aperto», vale a dire dall'esito «non garantito». Ad ogni modo, anche solo in considerazione del suo stato di arretratezza economica, è opinione comune che la Turchia non aderirà all'UE prima del 2015.

Vi sono infine alcune ex repubbliche sovietiche che accarezzano il sogno di entrare nell'Unione europea. L'UE segue con particolare interesse gli sviluppi in atto ad esempio in Ucraina, che ha di recente vissuto la «rivoluzione arancione».

Economia

Nel quadro della strategia di Lisbona del 2000, l'Unione europea ha varato una serie di misure per ristrutturare radicalmente scienza, economia e sistemi sociali, trasformando l'UE entro il 2010 nello spazio economico fondato sul sapere più competitivo e dinamico al mondo. Invero, negli ultimi anni l'attuazione di tale strategia si era arenata, ma sotto la guida del nuovo presidente, José Manuel Barroso, la Commissione europea si è presa a cuore il rilancio del processo di Lisbona. Incentrato su un nuovo ti-

po di partenariato tra Commissione e Stati membri, esso mira ad incrementare produttività ed occupazione, favorendo tutto quanto possa aumentare l'attrattiva dell'Europa unita agli occhi degli investitori e della manodopera, gli investimenti mirati nella formazione e nella ricerca nonché migliorare gli strumenti al servizio della politica per il mercato del lavoro.

Costituzione europea

L'adesione dei nuovi membri, le mutate condizioni generali e una collaborazione sempre più stretta, nel corso degli anni hanno indotto l'UE ad introdurre varie riforme e cambiamenti strutturali. Il fulcro dei trattati costitutivi (che ne rappresentano la base giuridica) risale agli anni Cinquanta e non è più del tutto rispondente alle sfide attuali. Nel Trattato di Nizza del febbraio 2001, gli Stati membri hanno perciò deciso alcune modifiche ai trattati, preparando l'UE all'adesione dei 10 nuovi Stati membri, avvenuta nel 2004. I partecipanti alla Conferenza intergovernativa di Nizza sapevano però bene che tali modifiche non sarebbero bastate.

In occasione del vertice di Laeken (Bruxelles) del dicembre 2001, il Consiglio europeo ha istituito una Convenzione con l'incarico di elaborare le nuove fondamenta istituzionali dell'UE. Nel luglio del 2003, al termine di un anno e mezzo di lavori, la Convenzione ha presentato la bozza del trattato di Costituzione europea, modificato in seguito solo marginalmente e siglato dai capi di stato e di governo degli Stati membri il 29 ottobre 2004 a Roma.

Per entrare in vigore, la Costituzione europea deve venir ratificata da tutti i singoli Stati firmatari, in conformità alle procedure previste dalle rispettive costituzioni nazionali. A seconda della tradizione giuridica e storica di ogni Paese, la ratifica consiste in una votazione parlamentare, in uno scrutinio popolare oppure in una procedura mista. Il primo Stato a pronunciarsi è stata la Lituania, che l'ha accolta l'11 novembre 2004. L'iter completo di ratifica si protrarrà fin verso la metà del 2006; la nuova normativa comunitaria dovrà probabilmente venir sottoposta a voto popolare nella Repubblica ceca, nei Paesi Bassi, così come in Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna e Gran Bretagna. Se tutto pro-



Il trattato di Costituzione europea

cederà per il verso giusto, l'UE potrà festeggiare l'entrata in vigore della sua nuova Costituzione al più presto ad inizio 2007.

A livello di contenuto, la Costituzione prevede innanzitutto una modifica radicale delle istituzioni comunitarie. A capo dell'UE, in futuro vi sarà un presidente eletto per un mandato di due anni e mezzo, nominato dai capi di stato e di governo dei Paesi membri. La principale innovazione istituzionale consiste nella creazione della carica di ministro degli esteri dell'UE e nella formazione di un Servizio diplomatico. Il ministro degli affari esteri disporrà di un diritto di proposta e rappresenterà l'Unione europea nella politica mondiale.

Al Parlamento europeo verranno attribuite più competenze. Il principio democratico sarà rafforzato anche grazie all'iniziativa popolare: il quorum previsto (un milione di firme), sembra enorme nell'ottica svizzera, ma va relativizzato a fronte della popolazione dell'UE allargata (500 milioni di abitanti circa). Maggior peso verrà conferito anche al cosiddetto principio di sussidiarietà, in base a cui – nei settori che non sono di sua esclusiva competenza – l'UE sarà abilitata ad intervenire unicamente

se gli Stati membri non riescano a centrare gli obiettivi delle misure adottate e se l'azione dell'UE sia la soluzione più auspicabile: i parlamenti nazionali otterranno un potere di controllo diretto in merito.

Fino al 2014, ogni Stato membro continuerà ad inviare un proprio commissario a Bruxelles, dopodiché il numero dei commissari verrà ridotto a due terzi del numero degli Stati membri. La nomina dei commissari avverrà con un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri e, di conseguenza, passate due legislature, per cinque anni i singoli Paesi non saranno più rappresentati a Bruxelles.

Aspramente dibattute fino all'ultimo anche le nuove regole per l'adozione delle decisioni a maggioranza qualificata al Consiglio dei ministri. Il pomo della discordia consisteva nella ridefinizione del «peso specifico» politico da attribuire ai piccoli e grandi Stati membri. Per finire, le parti si sono accordate per un sistema di «maggioranza doppia»: le decisioni potranno venir prese con il voto favorevole del 55% degli Stati membri (cioè non meno di 15 Paesi), a condizione che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale. Per bloccare una

A capo dell'UE, in futuro vi sarà un presidente eletto per un mandato di due anni e mezzo, nominato dai capi di stato e di governo dei Paesi membri.

decisione, ci vorranno quindi almeno quattro Paesi contrari.

I principi che reggono il mercato interno e il diritto economico sono stati inseriti tali e quali nel nuovo testo costituzionale, mentre per alcuni settori della politica (relazioni estere, cooperazione di polizia e giudiziaria) vi sono alcune novità.

La Costituzione europea ribadisce inoltre espressamente i diritti fondamentali: il nuovo trattato costituzionale riprende infatti la «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea», ovvero il documento che sancisce i diritti fondamentali validi a livello dell'Unione europea, ma che fino ad oggi nei trattati dell'UE erano menzionati a mero titolo di rimando generico alla «Convenzione europea dei diritti dell'uomo» e ai valori comuni fissati dagli Stati membri nei trattati comunitari. Ora invece, i diritti fondamentali sono formulati in maniera molto più trasparente per i cittadini e ciò contribuisce parimenti a rinsaldare l'identità e la legittimità dell'UE.

Nonostante le inevitabili soluzioni di compromesso adottate ed alcune piccole incongruenze di dettaglio, nel suo insieme il nuovo trattato appare

come un valido testo, in grado non solo di rispondere alle accresciute necessità in termini di trasparenza e di vicinanza ai cittadini, ma anche di garantire un efficace funzionamento dell'UE allargata.

Nonostante le soluzioni di compromesso che è stato necessario adottare ed alcune piccole incongruenze di dettaglio, nel suo insieme il nuovo trattato appare come un valido testo, in grado non solo di rispondere alle accresciute necessità in termini di trasparenza e di vicinanza ai cittadini, ma anche di garantire un efficace funzionamento dell'UE allargata.

Prime esperienze con gli Accordi bilaterali I

In generale

Dopo il no delle urne allo Spazio economico europeo, la Svizzera è comunque riuscita a concordare su base bilaterale con l'Unione europea alcuni accordi finalizzati ad attutire le ripercussioni negative della mancata adesione elvetica al SEE. Le trattative si sono concluse il 21 giugno 1999 con la firma di sette accordi bilaterali, entrati in vigore il 1° giugno 2002 e comunemente detti «*Bilaterali I*».

Con l'allargamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004, il mercato interno dell'UE si è ingrandito in maniera durevole, inglobando 10 nuovi Stati membri che contano all'incirca 75 milioni di consumatori. Anche il nostro Paese ora ne può trarre beneficio: con i bilaterali si è infatti garantito sia l'accesso agevolato ai mercati economici dell'Europa centrale ed orientale, sia l'apertura a nuovi ed interessanti mercati del lavoro.

Qui di seguito sono brevemente illustrati lo stato d'avanzamento dell'applicazione dei Bilaterali I e le prime esperienze maturate finora.

Libera circolazione delle persone

In generale

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i 15 vecchi Stati membri dell'UE prevede l'apertura graduale dei mercati del lavoro elvetico ed europeo. Ai cittadini viene data la possibilità di stabilirsi e di lavorare sul territorio degli Stati firmatari dell'accordo. A medio termine, i lavoratori indigeni e stranieri, poco importa se dipendenti o indipendenti, verranno parificati.

Migrazione

Le prime esperienze maturate nell'ambito della libera circolazione delle persone sono di per sé positive. Dalle statistiche stilate finora emerge che i tanto temuti flussi migratori dall'UE in direzione della Svizzera non si sono verificati.

Fino al 31 maggio 2007 si applicano alcuni limiti massimi per quanto riguarda l'immigrazione di manodopera proveniente dai 15 vecchi Stati dell'UE. Nei primi due anni, i contingenti per le autorizzazioni di soggiorno permanente (o: «permessi di dimora di lunga durata», 15'000 all'anno) sono

Carrellata sui dossier:

- 1 Libera circolazione delle persone
- 2 Trasporti terrestri
- 3 Trasporto aereo
- 4 Agricoltura
- 5 Appalti pubblici
- 6 Ostacoli tecnici al commercio
- 7 Ricerca

stati sollecitati in misura notevole, com'era ampiamente prevedibile. Le autorizzazioni sono state esaurite poco prima della scadenza annua e ciò va ricondotto prevalentemente ad alcuni effetti di adattamento. Numerosi frontalieri, soprattutto tedeschi, hanno trasferito il domicilio in Svizzera. Inoltre ne hanno approfittato a piene mani molte piccole e medie imprese per finalmente impiegare manodopera poco o mediamente qualificata, visto che in passato le PMI non potevano assumere dimoranti annuali. Nel secondo anno, la richiesta di permessi è leggermente calata. La domanda di autorizzazioni di soggiorno di breve durata (o: «permessi di dimora temporanea») ha invece subito un andamento al di sotto della media. I rispettivi contingenti (115'500 all'anno) sono stati utilizzati solo a metà, in linea del resto con le difficoltà congiunturali dell'economia soprattutto nei settori che danno lavoro su base stagionale, come turismo, edilizia ed agricoltura.

Il 1° giugno 2004 sono stati soppressi sia la cosiddetta preferenza ai lavoratori indigeni sia i controlli preliminari sulle condizioni salariali nei

confronti dei 15 vecchi Stati membri dell'UE. La manodopera di questi Paesi che intende lavorare in Svizzera per un periodo non superiore a 90 giorni non ha più bisogno di un permesso: al suo posto, vige invece un obbligo di notifica. La richiesta in tal senso è stata molto vivace durante i primi mesi (all'incirca 40'000 persone nel primo semestre, il 40% delle quali avrebbero lavorato per un periodo inferiore ai 30 giorni). Nel contempo è nettamente diminuito il numero delle autorizzazioni di soggiorno di breve durata fino a 4 mesi, calato di circa 16'000 unità ed attestatosi su quota 8'200 unità. Inoltre, è alquanto probabile che nell'ambito dei contratti di lavoro di breve durata, un numero considerevole di persone precedentemente lavoratori in nero siano rientrate nella legalità grazie alla semplificazione della normativa in materia. Le commissioni tripartite istituite in seno alla Confederazione ed ai Cantoni hanno l'incarico di sorvegliare gli sviluppi in atto sul mercato del lavoro e, in caso di violazioni, di provvedere a controlli e sanzioni (le cosiddette misure di accompagnamento).



Rudolf Stämpfli, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori

«I datori di lavoro sono convinti che i lavoratori svizzeri non debbano temere per il proprio posto di lavoro né salario a causa dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Chiunque, avvertendo gli Accordi bilaterali, fomenti appositamente simili paure si comporta in modo del tutto irresponsabile verso l'economia svizzera».

Nel 2009 al Parlamento elvetico spetterà decidere se in generale valga la pena dar seguito all'Accordo sulla libera circolazione delle persone siglato con l'UE: tale decisione sarà soggetta a referendum facoltativo.


Conseguenze dell'allargamento

Diversamente dagli altri sei accordi settoriali, automaticamente estesi anche ai nuovi Stati membri dell'UE, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone è un accordo misto. Con l'entrata nell'UE dei 10 nuovi Stati membri, la Svizzera ha intavolato nuove trattative circa la sua estensione. Il risultato raggiunto, ovvero un protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, è stato soddisfacente per la Svizzera. Il Parlamento lo ha approvato durante la Sessione invernale 2004, congiuntamente alla revisione (leggi: un inasprimento) delle misure di accompagnamento, entrambi inseriti in un apposito decreto federale. Contro di esso è stato usato lo strumento del referendum e la votazione popolare è in calendario per il prossimo 25 settembre 2005. Se l'accordo dovesse venir respinto, è altamente probabile che l'intero pro-

cesso del bilateralismo venga compromesso.

L'attuazione dell'estensione della libera circolazione delle persone è prevista in maniera graduale e tramite regolamentazioni transitorie separate. Durante un periodo transitorio che va fino al 30 aprile 2011, la Svizzera può mantenere alcune limitazioni a livello del mercato del lavoro, come la preferenza ai lavoratori indigeni (o: «preferenza nazionale») e i controlli sulle condizioni salariali. Nel contempo il nostro Paese attribuisce un contingente crescente di anno in anno, per i cittadini provenienti dai nuovi Stati membri dell'UE fino a raggiungere, al termine del periodo transitorio, le quote massime di 3'000 autorizzazioni di soggiorno permanente e di 29'000 permessi di soggiorno di breve durata. Fino al 2014, grazie alla cosiddetta «clausola di salvaguardia», la Svizzera ha però la facoltà di reintrodurre il contingentamento per far fronte ad un'eventuale immigrazione massiccia. Anche i lavoratori frontalieri attivi in taluni settori – tra cui l'edilizia, le pulizie degli immobili, la sicurezza e il giardinaggio – nonché i titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore ai quattro mesi sono soggetti per legge ad alcune limitazioni a livello di mer-

Regime transitorio applicabile fino all'introduzione della libera circolazione delle persone



Introduzione della libera circolazione delle persone per i 15 vecchi Stati membri dell'UE

- A 2 anni di priorità ai lavoratori indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative (fino al 31 maggio 2004)
- B 5 anni di contingentamento (fino al 31 maggio 2007)
- C Clausola di protezione speciale per la Svizzera in caso di aumento eccessivo dell'immigrazione (fino al 2014)

Introduzione della libera circolazione delle persone per i nuovi Stati membri dell'UE*

(presumibilmente nel 2° semestre del 2005)

- E Priorità ai lavoratori indigeni
- D Controllo delle condizioni salariali e lavorative nonché contingentamento fino al 2011 (presumibilmente a partire dalla fine del 2005)
- C Clausola di protezione speciale per la Svizzera in caso di aumento eccessivo dell'immigrazione (fino al 2014)

*eccezione fatta per Malta e Cipro, per i quali vige già la libera circolazione delle persone.

Fonte: Economiesuisse, pubblicazione in tedesco e francese sugli Accordi bilaterali Svizzera-UE, sull'estensione della libera circolazione delle persone e sui nove dossier dei Bilaterali II.



Hans Rudolf Schurter, presidente del Consiglio di amministrazione Gruppo Schurter, Lucerna

«L'estensione dei Bilaterali ci permette di fruire di un miglior accesso ai nuovi Paesi membri dell'UE. La rapida crescita che contraddistingue tali mercati è molto promettente e ci offre molte opportunità. La nostra posizione di mercato in Europa ne risulterebbe rafforzata, pur rimanendo garantiti i posti di lavoro svizzeri».

I nuovi Stati membri dell'UE e la Svizzera

Stato	popolazione in milioni di persone	cittadini di tali Stati residenti in Svizzera*
Cipro	0.8	86
Repubblica ceca	10.3	3'713
Estonia	1.4	139
Ungheria	10.2	3'709
Lituania	3.5	374
Lettonia	2.4	550
Polonia	38.6	4'685
Slovenia	2.0	2'489
Repubblica slovacca	5.4	2'563
Malta	0.4	80
Nuovi Stati membri	74.9	18'388
UE-15	377.9	830'486

Fonte: UE, IMES

* popolazione straniera residente a titolo permanente
il 31 dicembre 2003

cato del lavoro. Queste nuove norme si applicano solo a partire dall'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, quindi non prima della fine del 2005. La Svizzera si è dichiarata disposta ad introdurre, su base volontaria, per il lasso di tempo che intercorre dalla firma dell'accordo fino alla sua entrata in vigore, apposite quote per i nuovi Stati membri (700 permessi per dimoranti annuali, 2'500 autorizzazioni di soggiorno di breve durata, 5'000 permessi di soggiorno per periodi inferiori ai quattro mesi).

Trasporti terrestri

L'accordo omonimo garantisce una politica dei trasporti con l'Europa sostenibile dal profilo ambientale; contempla inoltre norme di coordinamento politico a tutela dell'arco alpino ed assicura apertura e liberalizzazione gradualmente e reciprocamente dei mercati dei trasporti su strada e su ferrovia nel comparto del traffico di persone e merci. L'UE ha riconosciuto la politica elvetica in fatto di trasporti, accettando parimenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In contropartita, la Svizzera ha accondisceso ad

aumentare progressivamente i limiti di peso per gli autocarri, elevandolo da 28 a 40 tonnellate entro il 2005.

L'introduzione della TTPCP nel 2001 ha stabilizzato, e persino ridotto leggermente il volume del traffico pesante attraverso le Alpi. Nel 2004 i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada che hanno percorso le Alpi svizzere sono stati 1'255'000, quasi il 3% in meno rispetto all'anno precedente e ben il 10% in meno rispetto al 2000, cioè l'anno precedente l'introduzione della TTPCP e del limite di 34 tonnellate. Rispetto al 2003, il trasporto su rotaia nell'ambito del traffico attraverso le Alpi ha fatto registrare un aumento (in tonnellate) superiore al 10%. Nel 2004 è aumentato notevolmente il trasporto combinato in particolare attraverso le Alpi, cresciuto del 18%. Questa tendenza positiva dovrebbe confermarsi anche in futuro con l'aumento della TTPCP e le misure di accompagnamento. Anche l'entrata in funzione della Nuova trasversale ferroviaria alpina contribuirà senza dubbio a ridurre ulteriormente, e a più lungo termine, il traffico pesante su strada attraverso le Alpi.

Trasporto aereo

L'Accordo sul traffico aereo garantisce alle compagnie aeree svizzere di immettersi gradatamente nel mercato europeo del trasporto aereo, ormai liberalizzato. La Svizzera ottiene inoltre pari opportunità; oltre ai diritti garantiti in materia di traffico aereo, beneficia della facoltà di poter adire le vie legali dinnanzi alla Corte europea di giustizia ad esempio contro l'ordinanza emanata unilateralmente da Berlino dopo il fallimento della convenzione sugli atterraggi all'aeroporto di Zurigo preceduti da sorvoli nello spazio aereo del sud della Germania. Facendo poi leva sul suo status di Paese parificato agli Stati membri dell'UE, tramite tale accordo la Svizzera mira parimenti ad entrare a far parte della costituenda Agenzia europea per la sicurezza aerea AESA e dello Spazio aereo unico («Single European Sky»). Da un lato è già stato possibile disciplinare le modalità della partecipazione della Svizzera all'AESA; d'altro canto, la Svizzera intende posizionare Skyguide nel contesto del «Single European Sky» come valida organizzazione operante nel cuore dell'Europa al servizio della sicurezza nei cieli.

Agricoltura

L'accordo in questione è finalizzato a semplificare il commercio tra Svizzera ed UE dei prodotti agricoli trasformati. A tale scopo vengono eliminati gli ostacoli al commercio di natura non tariffaria e ridotti i dazi doganali. Nel quadro della riduzione degli ostacoli al commercio non tariffari, viene garantito mutuo riconoscimento per le norme tecniche applicate ai settori della medicina veterinaria, dei fitofarmaci, dell'agricoltura biologica e delle norme qualitative per frutta, verdura ecc.. Un accesso agevolato al mercato, operato riducendo i dazi doganali, è previsto per i prodotti agricoli verso cui le controparti nutrono particolare interesse. L'Accordo sui prodotti agricoli trasformati offre all'agricoltura elvetica un migliore accesso a settori in cui la Svizzera risulta competitiva, ad esempio i prodotti latteocaseari trasformati o i prodotti freschi come frutta e verdura. Per il formaggio, dal 1° giugno 2007 viene attuato il libero mercato. La Svizzera concede contingenti per frutta e verdura nei periodi dell'anno privi di produzione (stagione invernale) nonché per i prodotti che non vengono fabbricati in Svizzera (o solo in misura marginale),

ad es. l'olio d'oliva. La carne fresca, il frumento e il latte non sono invece contemplati dalle misure di riduzione dei dazi doganali.

Appalti pubblici

La Svizzera e l'UE si sono accordate in un apposito accordo bilaterale di estendere il campo di applicazione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici, liberalizzando così anche gli appalti pubblici indetti da Comuni ed aziende private concessionarie nonché il settore dei trasporti su ferrovia, ed applicandovi le norme dell'OMC a condizione che siano superati i valori soglia concordati.

L'attuazione dell'Accordo sugli appalti pubblici garantisce più trasparenza e libera concorrenza, contribuendo di per sé a ridurre i costi e a migliorare la qualità nell'acquisto, con denaro pubblico, di beni e servizi.

Ostacoli tecnici al commercio

Per ostacolo tecnico al commercio si intende qualsiasi ostacolo al trasporto transfrontaliero di prodotti causato da «differenze di prescrizioni e norme tecniche» o da «differenze nell'applicazione di tali pre-

scrizioni o norme» oppure ancora dal «mancato riconoscimento nella fattispecie degli esami, delle valutazioni di conformità, delle registrazioni e delle omologazioni». L'accordo prevede il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (prove, ispezioni, certificazioni, omologazioni ecc.) per gran parte dei prodotti industriali. Nella misura in cui nel testo dell'accordo la legislazione svizzera viene parificata alla normativa UE, i singoli prodotti devono venir sottoposti unicamente ai controlli all'importazione ed all'esportazione, che diversamente da quanto accade nel SEE vengono mantenuti. Questo accordo contribuisce a ridurre i costi supplementari per i produttori elvetic e a ridurre i tempi di attesa della commercializzazione di nuovi prodotti in tutta Europa. A beneficiarne sono soprattutto l'industria metalmeccanica, le industrie chimiche e farmaceutiche e i produttori di medicinali e di apparecchi di misurazione.

Ricerca

L'Accordo sulla ricerca del 2004 costituisce il rinnovo dell'accordo bilaterale del 1999. La Svizzera diviene così a pieno titolo membro del 6° Programma

quadro dell'UE (2002-2006), dotato di un budget totale di 17.5 miliardi di euro. Dal 1° gennaio 2004 i ricercatori svizzeri godono degli stessi diritti di partecipazione concessi agli studiosi degli Stati membri dell'UE.

Il Programma quadro mira a promuovere le attività di ricerca in Europa, creando una rete di ricercatori e mettendo in comune le capacità esistenti negli Stati membri dell'UE, nei Paesi candidati, negli Stati SEE, in Israele e Svizzera. I programmi riguardano i settori della ricerca e dello sviluppo tecnico nella Comunità europea, così come la ricerca e la formazione nell'ambito della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

I settori chiave del 6° Programma quadro sono la genomica e la biotecnologia al servizio della salute, le tecnologie della società dell'informazione, la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, le nanotecnologie, l'aeronautica, l'astronautica e il rapporto tra cittadini e Stato nella società del sapere. Forte della sua tradizione della ricerca, la Svizzera è un partner importante all'interno della collaborazione europea in questo ambito; e con il rinnovo dell'accordo bilaterale, il nostro Paese consolida ul-

teriormente il suo ruolo di centro internazionale di spicco per ricerca e tecnologia. Inoltre, ora i ricercatori elvetici possono assumere la direzione progetti, e la loro partecipazione a questi ultimi viene finanziata dalla Commissione UE a Bruxelles. In contropartita, la Svizzera stanziava parte dei fondi necessari al programma di ricerca UE. Il contributo finanziario svizzero viene stabilito di anno in anno e dovrebbe aggirarsi sui 230 milioni di franchi.

A domanda risposta

Quale importanza ha rivestito l'allargamento dell'UE il 1° maggio 2004 per l'Accordo sulla libera circolazione delle persone?

L'accordo non viene esteso automaticamente ai nuovi Stati membri. Con l'adesione all'UE di 10 nuovi Stati membri dell'Europa centrale ed orientale, la Svizzera ha intavolato nuove trattative sull'estensione di questo accordo.

Quali vantaggi comporta per i datori di lavoro svizzeri l'Accordo sulla libera circolazione delle persone?

Le aziende svizzere beneficiano di migliori condizioni in materia di lavoro e soggiorno per i propri collaboratori attivi nell'UE allargata. Inversamente le ditte elvetiche possono reclutare personale da un bacino di lavoratori più ampio, ovvero l'intera UE.

Cosa fanno i politici per tutelare il livello di remunerazione salariale dei lavoratori in Svizzera?

Il 1° giugno 2004, ad un mese dall'adesione all'UE dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, in Svizzera sono entrate in vigore, per il mercato del lavoro, le cosiddette misure di accompagnamento, finalizzate a proteggere i lavoratori svizzeri dal dumping sociale e salariale causato dall'apporto di manodopera estera meno costosa. In pratica, per qualsiasi attività lavorativa svolta nel nostro Paese vigono le condizioni lavorative e salariali svizzere contemplate dalla legislazione svizzera. La Legge sui lavoratori distaccati e la relativa ordinanza sanciscono le condizioni minime a livello di lavoro e di salario per i lavoratori inviati in Svizzera dal rispettivo datore di lavoro straniero per fornire una prestazione di servizi. In caso di reiterata ed abusiva violazione al ribasso delle condizioni usuali di

In caso di reiterata ed abusiva violazione al ribasso delle condizioni usuali di lavoro, vi è la possibilità di dichiarare vincolanti ed obbligatori alcuni contratti collettivi di lavoro che stabiliscono salari minimi e prescrizioni sulla durata del lavoro.

lavoro, vi è la possibilità di dichiarare vincolanti ed obbligatori alcuni contratti collettivi di lavoro che stabiliscono salari minimi e prescrizioni sulla durata del lavoro. Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato ad imporre d'ufficio l'applicazione di normali contratti di lavoro. Infine, in ogni Cantone sono state istituite commissioni *ad hoc*, incaricate di sorvegliare il mercato del lavoro e di provvedere ad eventuali sanzioni. Congiuntamente al protocollo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il Parlamento ha approvato anche la revisione delle misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale. Questi due testi sono stati riuniti in un decreto federale soggetto a referendum facoltativo.

Quali ulteriori benefici comporterebbe l'estensione dell'accordo anche ai nuovi Stati membri dell'UE?

La Svizzera trarrebbe profitto da un miglioramento della procedura di assunzione di lavoratori specializzati stranieri provenienti dai Paesi dell'Europa centrale ed orientale. I nuovi Stati membri dell'UE costituiscono infatti un enorme serbatoio di manodopera sia molto qualificata, sia più ausi-

liare. La funzionalità e la flessibilità del mercato del lavoro svizzero ne risulterebbero agevolate. Inoltre, anche per i cittadini elvetici diverrebbe molto più semplice vivere, lavorare e studiare nei nuovi Paesi membri dell'UE.

Inoltre, anche per i cittadini elvetici diverrebbe molto più semplice vivere, lavorare e studiare nei nuovi Paesi membri dell'UE.

Informazioni di servizio

In generale

- <http://www.europa.admin.ch/ba/i/index.htm> (Testi degli accordi bilaterali I)
- <http://www.simap.eu.int> (Informazioni e legislazione sugli appalti pubblici nell'UE)

Altri link:

- <http://www.economiesuisse.ch> (economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere)
- <http://europa.eu.int/eur-lex/it/index.html> (EUR-Lex, il portale della legislazione comunitaria)

Per qualsiasi domanda inerente l'integrazione europea:

- Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, Informazione, Palazzo federale Est, 3003 Berna
tel. 031 322 22 22, fax 031 312 53 17, europa@ib.admin.ch, www.europa.admin.ch
- Europa Institut an der Universität Zürich, Hirschengraben 56, casella postale 718, 8025 Zurigo
tel. 044 634 48 91, fax 01 634 43 59, eiz@eiz.unizh.ch, www.unizh.ch/eiz
- Europafachstelle des Kantons Zürich, Walchestrasse 19, casella postale, 8090 Zurigo
tel. 043 259 26 14, fax 043 259 51 71, stephan.kux@vd.zh.ch, www.standort.zh.ch/internet/vd/awa/standort/de/dienste/europa.html
- Osec Business Network Switzerland, Euro Info Centro Svizzera, Corso Elvezia 16, casella postale 5399, 6901 Lugano
tel. 091 911 51 37, fax 091 911 51 39, eics.lugano@osec.ch, www.osec.ch

Introduzione ai Bilaterali II

Le relazioni internazionali funzionano un po' come i rapporti interpersonali: il segreto di un partenariato di successo sta nel «dare e ricevere». Contratti e trattati sono la base di una collaborazione in cui entrambe le parti tutelano i propri interessi. Da decenni, UE e Svizzera lavorano in stretto rapporto per stilare regole comuni. Nel solco di tale collaborazione, si è aggiunto ora il pacchetto dei Bilaterali II (o: bis), che disciplinano diversi settori.

I *Bilaterali II* sono il proseguo degli Accordi bilaterali I del 1999 (accettati in votazione popolare a maggio 2000, a chiara maggioranza), e segnano la continuazione dell'approccio bilaterale con l'Unione europea. Un approccio che contraddistingue la politica europea della Svizzera dal 1992, anno in cui dalle urne uscì un secco no di popolo e Cantoni all'adesione allo Spazio economico europeo (SEE). L'approccio elvetico consiste nell'affrontare gli interessi e i problemi concreti nelle relazioni con l'UE e nel disciplinarli in maniera pragmatica tramite accordi bilaterali settoriali.

Dopo la conclusione dei Bilaterali I, a Bruxelles vi era ben poca disponibilità ad intavolare nuo-

ve trattative; i rappresentanti dell'UE ritenevano che la Svizzera riuscisse fin troppo bene a strappare concessioni nel quadro di trattative bilaterali. Per finire, però, l'UE si dichiarò comunque pronta a nuove trattative, anche perché aveva a cuore due nuovi temi: in primo luogo le premeva inserire la Svizzera a pieno titolo nel costituendo sistema europeo di fiscalità transfrontaliera del risparmio; in secondo luogo, Bruxelles voleva intensificare la collaborazione con Berna per quanto riguarda la lotta contro la frode in materia di tassazione indiretta (leggi: contrabbando di sigarette).

La Svizzera ha accolto le richieste formulate dall'UE, ponendo tuttavia come condizioni che anche ulteriori settori potessero venir trattati e regolamentati, e che le trattative non solo venissero portate avanti congiuntamente per tutti gli ambiti settoriali, ma anche concluse insieme. La Svizzera inserì inoltre in agenda la partecipazione alla cooperazione in fatto di sicurezza ed asilo prevista da Schengen/Dublinto e i cosiddetti «left overs», ovvero i punti lasciati in sospeso nei Bilaterali I.

A giugno 2002 presero il via trattative parallele su tutti i dossier. A maggio 2004 i colloqui giun-

Carrellata sui dossier:

- 1 Schengen/Dublinto
- 2 Fiscalità del risparmio
- 3 Lotta contro la frode
- 4 Prodotti agricoli trasformati
- 5 Ambiente
- 6 Statistica
- 7 MEDIA
- 8 Educazione, formazione professionale, gioventù
- 9 Pensioni

sero ad una conclusione politica. Dopo attento esame, il Consiglio federale ha giudicato l'esito come complessivamente equilibrato. Il fulcro delle richieste avanzate da parte elvetica (la trattazione congiunta di tutti i dossier, compreso Schengen/Dublino, e la salvaguardia del segreto bancario) è stato esaudito. In contropartita, la Svizzera ha deciso di collaborare in materia di fiscalità transfrontaliera del risparmio e di ampliare la cooperazione nella lotta contro la frode a livello di tassazione indiretta.

I dossier che compongono i Bilaterali II (9 in tutto) toccano perlopiù temi economici: la riduzione dei dazi doganali si traduce in migliori opportunità di esportazione per l'industria agroalimentare; gli interessi della piazza finanziaria elvetica vengono tutelati con l'inserimento del rispetto del segreto bancario nell'accordo bilaterale; infine, con l'introduzione del «visto Schengen» il settore turistico elvetico ne esce rafforzato. I Bilaterali II riguardano però anche varie collaborazioni in ambiti prettamente politici, come la sicurezza interna e la politica d'asilo, oppure ancora l'ambiente, la cultura, la statistica e la formazione.

Probabilmente i Bilaterali II non si ripercuoteranno né in positivo né in negativo sulle finanze della Confederazione: i costi derivanti dal mancato incasso dei dazi doganali, dal versamento dei contributi ai programmi MEDIA per la promozione della cinematografia ed all'Agenzia europea per l'ambiente (AEA), nonché dall'attuazione dell'Accordo sulla statistica e dall'applicazione di Schengen/Dublino verranno infatti quasi sicuramente compensati dal mancato pagamento di spese supplementari in materia di asilo per 80 milioni di franchi all'anno, evitate grazie all'associazione della Svizzera a Dublino. Ed anche l'Accordo sulla fiscalità del risparmio apporterà maggiori introiti all'erario elvetico.

Conclusi il 19 maggio 2004, i Bilaterali II sono stati parafati il 25 giugno e firmati a Lussemburgo il 26 ottobre scorso. In sede di consultazione, Cantoni, partiti politici ed organizzazioni interessate hanno avuto modo di esprimersi e, salvo rare eccezioni, le loro reazioni sono state positive.

I testi dei Bilaterali II sono stati discussi dal Consiglio nazionale e dagli Stati nella scorsa sessione invernale ed approvati a dicembre a larga maggioranza. Il dibattito che ha preceduto il voto nei due rami

Il fulcro delle richieste avanzate da parte elvetica (la trattazione congiunta di tutti i dossier, compreso Schengen/Dublino, e la salvaguardia del segreto bancario) è stato esaudito.

del Parlamento si è incentrato soprattutto sull'accordo di associazione a Schengen/Dublino, accettato comunque a grande maggioranza. Erano soggetti a referendum facoltativo sette accordi (Schengen/Dublino, fiscalità del risparmio, lotta contro la

frode, ambiente, MEDIA, statistica e pensioni), ma l'unico contro cui è stato invocato il voto popolare è l'accordo di associazione a Schengen/Dublino. La data dello scrutinio è fissata per il 5 giugno 2005.

Informazioni di servizio

- <http://www.europa.admin.ch/pub/best/i/index.htm>
Opuscolo «Gli Accordi bilaterali II - una panoramica sui dossier», Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, 2004
- <http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/index.htm> (Testi degli accordi bilaterali II)
- <http://www.accordibilaterali.ch> («Economia svizzera per i Bilaterali»)
- <http://www.parlament.ch/i/homepage/do-dossiers-az/do-bilateral.htm> (Parlamento svizzero)
- <http://ue.eu.int> (Consiglio dell'Unione europea)

Accordo di Schengen/Dublino

L'**accordo di associazione a Schengen/Dublino** è un dossier cruciale dei Bilaterali II. La partecipazione della Svizzera alla cooperazione sancita da Schengen/Dublino era infatti un caposaldo degli obiettivi elvetic ed è stata inserita tra i temi in trattativa su espressa richiesta del nostro Paese. Di cosa si tratta? *Schengen* affina la cooperazione transfrontaliera giudiziaria e di polizia nella lotta alla criminalità internazionale; inoltre facilita il traffico turistico abolendo i controlli sistematici dei passaporti alle dogane interne tra gli Stati aderenti all'omonimo accordo. *Dublino* disciplina la collaborazione nel settore dell'asilo, mettendo fine alla pratica delle «domande multiple» e al cosiddetto «turismo dell'asilo».

Niente più code alle frontiere ...

Con l'accordo di Schengen sono stati aboliti i controlli sistematici dei documenti di identità alle dogane interne degli Stati UE. Nel contempo gli Stati firmatari hanno inasprito i controlli alle frontiere con le nazioni terze, esterne a Schengen.

La Svizzera è appunto uno stato terzo e di recente si è già verificato che i Paesi a noi confinanti abbiano intensificato i controlli alle persone alle fron-

tiere, causando lunghi tempi di attesa ai valichi di confine. Siglando l'accordo Schengen/Dublino, la Svizzera è in grado non solo di tutelarsi da simili evenienze, ma anche di trarre un notevole beneficio a livello economico, dato che il nostro Paese intrattiene strettissime relazioni commerciali transfrontaliere con i paesi limitrofi.

... ma nemmeno frontiere aperte!

Pur aderendo a Schengen, le nostre frontiere continueranno ad essere sorvegliate dalle guardie di confine: ad esse sarà affidato lo sdoganamento delle merci in entrata, visto che la Svizzera non ha un'unione doganale con l'UE. Le guardie potranno altresì effettuare il controllo dei documenti di identità. Di concerto con le polizie cantonali, è prevista anche l'intensificazione dei controlli mobili all'interno del Paese. In determinate situazioni a rischio, per periodi limitati potranno venir predisposti controlli sistematici alle persone.

Nuovi strumenti per polizia ed autorità giudiziarie

L'accordo di Schengen mira a migliorare la sicurezza rafforzando la collaborazione a livello giudiziario e di polizia. Lo strumento principe è il Sistema Infor-

A proposito di Schengen

La piccola località lussemburghese è assunta a simbolo di un grande accordo: «Schengen». Nel 1985 cinque Stati membri dell'UE, sul battello passeggeri «Princesse Marie-Astrid», siglarono un accordo volto a ridurre gradualmente i controlli delle persone alle frontiere interne degli Stati firmatari. Da allora, se ne sono aggiunti altri. Al primo accordo di Schengen ha fatto seguito un accordo di applicazione tutt'ora in vigore: la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS).

mazione Schengen (SIS), una banca dati in grado di diffondere rapidamente informazioni su persone ed oggetti ricercati dalla polizia, agevolandone così le ricerche. Inoltre gli Stati dell'UE si garantiscono aiuto reciproco per le procedure penali in corso. Si impedisce così che i colpevoli di reati possano approfittare dell'esistenza di confini nazionali e di sistemi giuridici differenti.

Misure contro gli abusi in materia di armi

L'accordo prevede anche misure contro gli abusi in materia di armi. Pur coprendo già in ampia misura tale ambito, la Legge svizzera sulle armi necessita un adeguamento: la compravendita di armi tra privati non godrà più di trattamento privilegiato ma, in futuro sarà soggetta alle norme valide già oggi per l'acquisto di armi presso i commercianti rivenditori.

Lotta agli abusi in materia di asilo

L'accordo sull'asilo di Dublino stabilisce che ogni individuo ha diritto a presentare domanda di asilo, anche se una sola volta. La singola richiesta di asilo viene vagliata in uno soltanto degli Stati aderenti. In base a precisi criteri, Dublino sancisce a quale Stato spett

ti vagliare la richiesta. Nella banca dati EURODAC vengono registrate le impronte digitali di tutti i richiedenti l'asilo così da poter identificare chiunque abbia già presentato domanda e ricondurlo quindi al paese di «primo asilo».

Nessun'acquisizione automatica di nuove normative

Il mutare delle condizioni generali impone alle autorità preposte alla sicurezza di modificare di continuo le modalità della cooperazione: è lecito quindi presumere che in futuro l'insieme di norme che disciplinano Schengen cambierà e sarà sviluppato. È importante per la Svizzera poter dire la sua al momento di definire nuove misure da adottare, ma in qualità di membro associato dispone di un formale diritto di voto. L'esperienza degli altri due membri associati, Norvegia e Islanda, ha dimostrato che gli interessi di tutti gli Stati partecipanti vengono tenuti in debito conto. La Svizzera conserva in ogni caso la sua sovranità: gli sviluppi futuri più rilevanti verranno sottoposti per approvazione al Parlamento elvetico ed, eventualmente, al popolo. L'adozione di adeguamenti normativi a Schengen necessita del nulla osta del Consiglio federale, del Parlamento e, in

A proposito di Dublino

La convenzione di Dublino, in vigore dal 1997, stabilisce che la competenza per l'esame delle domande d'asilo spetta agli Stati membri che hanno consentito al richiedente di accedere e di soggiornare sul territorio dell'UE. I principi che reggono la convenzione sono stati sottoscritti il 15 giugno 1990 a Dublino, in Irlanda.

caso di referendum facoltativo, del popolo. Un eventuale rifiuto alla modifica della normativa di Schengen potrebbe tradursi nella disdetta dell'Accordo di Schengen.

Salvaguardia del segreto bancario

Con Schengen, il rispetto del segreto bancario viene assicurato nell'accordo stesso. La Svizzera è riuscita a garantirsi che, in caso di eventuali sviluppi della normativa su Schengen tali da compromettere il segreto bancario per la tassazione diretta (imposte sul reddito e sulla sostanza), essa ne rimarrà estranea.

Vantaggi per il turismo

I turisti provenienti dalle economie emergenti (come Asia o Russia), oggi come oggi possono percorrere in lungo e in largo l'UE muniti di un unico visto: il «visto Schengen». Per entrare in Svizzera, invece, necessitano di un ulteriore lasciapassare. Se l'accordo di Schengen/Dublino verrà accettato, il «visto Schengen» varrà anche per il nostro Paese e ciò costituirà un'importante innovazione a tutto vantaggio del settore turistico elvetico, cui si prospettano notevoli incrementi di fatturato. In contropartita gli stranieri che vivono in Svizzera,

cui finora veniva richiesto un visto per accedere ai Paesi UE, in futuro non ne avranno più bisogno.

Costi e risparmi

Per la Confederazione, i costi di Schengen e Dublino nei prossimi anni ammontano a 7.4 milioni di franchi annui in media. Per contro, grazie a Dublino la Svizzera sarà in grado di risparmiare nel settore dell'asilo qualcosa come 80 milioni di franchi all'anno di costi resi così superflui.

A domanda risposta

Il sistema d'indagine e ricerca SIS migliorerà davvero la sicurezza?

Sì. Gli esperti svizzeri in materia di sicurezza - quali l'Associazione svizzera dei comandanti di polizia criminale (ASCPC), la Federazione Svizzera dei Funzionari di polizia, il Corpo svizzero delle guardie di confine nonché la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia - caldeggiano l'associazione della Svizzera a Schengen/Dublino. Le esperienze riferite dai responsabili alla sicurezza degli Stati dell'UE che hanno aderito a Schengen sono positive: ogni me-



Judith Renner Bach, direttrice della Federazione Svizzera del Turismo

«Aderendo a Schengen, la Svizzera viene inclusa nel campo di applicazione del "visto Schengen". I turisti con obbligo di visto e provenienti dai mercati di domani (Russia, India e Cina), per visitare tutta l'Europa non avranno più bisogno di un lasciapassare supplementare per la Svizzera. Se invece il nostro Paese rimarrà escluso da Schengen, corriamo il rischio che questi potenziali visitatori e clienti ci eliminino dal loro itinerario per via dell'onere supplementare, in termini di tempo e denaro, necessario ad ottenere il visto elvetico».

Spazio d'indagine europeo



- Al momento, sono 15 gli Stati che utilizzano il sistema SIS
- Al più presto dal 2007, se ne aggiungeranno altri 12

se, ad es. Germania e Francia ottengono insieme un totale di 1000 voci rispondenti in tutte le categorie di persone ed oggetti ricercati. Nel 2002, in base alle segnalazioni emanate dalla Germania per la cattura di soggetti colpevoli di reati gravi puniti con più di 12 mesi di detenzione, sono state prese ben 398 persone.

Stando ad affermazioni di esperti tedeschi di Schengen, è notevolmente aumentata la percentuale delle catture a seguito delle segnalazioni internazionali per reati gravi. L'ufficio federale tedesco preposto alla polizia criminale parla di un «enorme salto di qualità nelle ricerche ed indagini di polizia». E nel rapporto austriaco su Schengen per il biennio 2001-2002 si legge che i successi nelle ricerche «sono un'evidente prova che Schengen sta fornendo un contributo decisivo al miglioramento della sicurezza in Austria». Inoltre, il coordinatore Schengen in seno alla polizia svedese ha reso noto che «negli ultimi tre anni è quadruplicato il numero delle catture di soggetti ricercati».

Cosa cambia con Schengen alle frontiere elvetiche?

Le frontiere svizzere del nostro Paese non saranno più considerate «confini esterni a Schengen». Viene così scongiurato il rischio che la Svizzera debba subire maggiori controlli doganali da parte dei paesi confinanti, così come richiederebbero le norme Schengen.

Per quanto riguarda invece le attività di controllo da parte svizzera, alle dogane elvetiche cambierà poco o nulla. La Svizzera avrà un ruolo speciale all'interno di Schengen: non essendo membro dell'u-

nione doganale con l'UE, continuerà a dover eseguire controlli doganali alle proprie frontiere. L'unica novità consisterà nel controllo combinato di merci e persone. In presenza di sufficienti indizi di polizia, continueranno inoltre ad essere autorizzati i controlli di persone sospette alla frontiera, completati da ronde mobili all'interno del Paese.

L'unico divieto introdotto da Schengen è costituito dai controlli sistematici alle persone. Già ora, però i controlli ai valichi di confine elvetici non vengono più eseguiti a tappeto. Sul centinaio di valichi ufficiali, sono una ventina quelli serviti giorno e notte. E su un totale approssimativo di 700'000 passaggi giornalieri di persone alle frontiere elvetiche, solo il 3% circa a caso viene sottoposto ad esame approfondito; per un 15% si effettua il controllo a vista. Anche associandoci a Schengen, potremo mantenere l'attuale frequenza di controlli alle frontiere elvetiche, che risulteranno ancora più efficaci grazie alla possibilità di accedere al SIS. Inoltre, già oggi il 40% delle guardie di confine opera in forze ai controlli mobili nelle zone a ridosso della frontiera; una volta ancora, la nostra adesione a Schengen non comprometterà la possibilità di ampliarli e rafforzarli.

Ma la partecipazione a Schengen/Dublino non sarà un po' come aderire all'unione doganale?

No. Basta prendere l'esempio della Norvegia: la nazione nordica è membro di Schengen, ma non fa parte dell'unione doganale. Il Consiglio federale svizzero non ha nessuna intenzione di aderire all'unione doganale europea. E neppure l'economia nutre interesse in tal senso.

Con Schengen, in futuro gli stranieri potranno entrare in Svizzera anche senza passaporto?

No. Schengen prevede espressamente alcune riserve per le norme nazionali in fatto di documenti di identificazione. Per la Svizzera vige il seguente principio: per entrare in Svizzera, gli stranieri dovranno esibire un passaporto. L'ammissione soltanto con una carta di identità è consentita in presenza di appositi trattati bilaterali. Gli svizzeri hanno diritto ad entrare in Svizzera, ma alla dogana sono tenuti a provare di essere cittadini elvetiche: per tale motivo devono sempre portare con sé un documento di identificazione.

In tempi non troppo lunghi lo Spazio Schengen verrà molto probabilmente esteso anche a Romania, Bulgaria e Tur-

L'unico divieto introdotto da Schengen è costituito dai controlli sistematici alle persone. Già ora, però i controlli ai valichi di confine elvetiche non vengono più eseguiti a tappeto.

chia. Così lo Spazio Schengen confinerà con una zona «calda», l'Iraq. Non è un rischio?

Romania e Bulgaria (e più tardi forse anche la Turchia) diverranno membri di Schengen a pieno titolo solo se ottemperano ai requisiti in fatto di sicurezza imposti dal trattato di Schengen per quanto attiene alle frontiere esterne e a condizione che abbiano attuato completamente tutte le misure di compensazione (collaborazione di polizia e giudiziaria, SIS). Spetterà proprio agli Stati già aderenti a Schengen (e, quindi, anche la Svizzera) sorvegliare il rispetto degli standard di sicurezza.

Ovviamente è impensabile preconizzare la chiusura ermetica e il controllo totale delle frontiere con dette regioni. Tuttavia, grazie al rafforzamento dei controlli dei confini esterni e dei visti nonché alle ronde mobili sul territorio ed all'intensificazione della cooperazione giudiziaria e di polizia si otterrà un risultato concreto: il miglioramento della sicurezza in tutta Europa. Con il sistema SIS le operazioni di controllo alle frontiere e all'interno dello Spazio Schengen saranno molto più efficaci.

A quali misure potrà ricorrere una Svizzera associata a Schengen qualora si verificassero comprovati abusi in materia di visti?

In tali casi la Svizzera potrà pretendere che le richieste di visto provenienti dai Paesi che comportano un rischio reale le vengano sottoposte in visione prima dell'approvazione: se lo riterrà necessario, sarà in grado di bloccare una richiesta di visto opponendovi un veto. Inoltre potrà mantenere un blocco nazionale all'entrata anche nei confronti dei beneficiari di «visti Schengen».

Schengen/Dublino, e i Bilaterali II in genere, non rischiano di essere il primo passo verso l'entrata della Svizzera nell'UE?
No. Schengen/Dublino, come gli altri Accordi bilaterali, lasciano aperte tutte le possibilità. E sia avversari sia favorevoli all'UE possono salutare tranquillamente i nuovi accordi bilaterali: per i più scettici, le soluzioni pattuite bilateralmente e su misura delle esigenze concrete elvetiche, costituiscono infatti una valida alternativa all'adesione vera propria. Per i fautori dell'UE, per contro, i Bilaterali rappresentano un'importante palestra di prova utile a creare, un domani, nel Paese il necessario consenso politico per riproporre l'adesione all'UE. Ad ogni buon conto, anche adottando i Bilaterali, la Svizzera non si vincola in alcun modo per un'adesione all'UE.

La Svizzera potrà mantenere la sua sovranità anche aderendo a Schengen?

Sì. Anche in sede di sviluppo futuro della normativa relativa Schengen/Dublino, la Svizzera potrà continuare a decidere in maniera autonoma e sovrana se recepire le nuove disposizioni legali. Il recepimento in Svizzera delle future nuove leggi su Schengen avverrà unicamente previa approvazione del Consiglio federale, del Parlamento e, se necessario, del popolo, giusta la Costituzione federale. A tale scopo, durante le trattative la Svizzera è riuscita ad avocarsi il diritto di godere di un regime transitorio fino a due anni, in base a cui non vi sarà nessun trasferimento di sovranità a comunità sovranazionali.

Con Schengen potremo venir giudicati da giudici stranieri, ad esempio della Corte europea di giustizia?

No. L'interpretazione e l'applicazione in Svizzera dell'accordo di Schengen sarà di competenza delle autorità elvetiche. Le eventuali divergenze sull'esecuzione dell'accordo verranno appianate da un apposito Comitato misto, cui spetta la sua gestione. Il Comitato misto è composto dai rappresentanti paripotenziari di Svizzera ed UE, che adottano le de-

cisioni di comune accordo. Si tratta della stessa procedura già adottata per i Bilaterali I, dimostratasi finora alquanto efficace.

Ma la Svizzera non potrebbe riconoscere unilateralmente il «visto Schengen»?

Sì, tecnicamente sarebbe fattibile, ma ciò arrecherebbe solo svantaggi alla Svizzera soprattutto in termini di sicurezza nazionale. Innanzitutto, se riconoscesse unilateralmente i «visti Schengen», il nostro Paese non verrebbe più consultato dall'UE prima della loro concessione. In secondo luogo sarebbero ignorati gli eventuali blocchi all'entrata posti da Berna. Infine la Svizzera non verrebbe più coinvolta nell'intensa collaborazione consolare in loco curata dagli Stati Schengen (leggi: scambio di informazioni su falsificazioni di documenti di identità e su attività illecite di contrabbando ecc.).

Ma Schengen potrà convivere con l'antica tradizione svizzera del tiro e dell'esercito di milizia?

Sì. Schengen non compromette la caccia e il tiro svizzeri. Le norme nazionali che disciplinano le attività venatorie e di tiro (permessi di caccia e di tiro, sta-

Il recepimento in Svizzera delle future nuove leggi su Schengen avverrà unicamente previa approvazione del Consiglio federale, del Parlamento e, se necessario, del popolo, giusta la Costituzione federale.

gioni di caccia, manifestazioni di tiro ecc.), non vengono toccate da Schengen.

E Schengen non riguarda neppure le usanze in fatto di armi del sistema dell'esercito di milizia elvetica. A stabilirlo è una dichiarazione congiunta inserita appositamente nel testo dell'accordo, secondo cui Schengen lascerà intatto (e disciplinato da legislazione elvetica) tutto quanto riguarda i giovani tiratori, la conservazione a domicilio dell'arma militare personale da parte dei militi non ancora congedati e la sua concessione in proprietà al termine dell'obbligo di prestare servizio militare.

Cosa cambia con Schengen nella Legge svizzera sulle armi?

La Legge svizzera sulle armi ottempera già ampiamente ai requisiti posti da Schengen per la lotta agli abusi in materia di armi. Serve un unico importante adeguamento, che consiste nell'estensione delle rigide norme già applicate da tempo per la vendita di armi presso commercianti rivenditori anche alle compravendite tra privati. In futuro, poco importa in quale modo si entra in possesso di un'arma (quindi anche per successione ereditaria), a seconda del suo tipo vigeranno le medesime condizioni d'acquisizione: per-

messo straordinario per armi di per sé proibite, permesso di acquisto per armi soggette ad autorizzazione, obbligo di notifica per armi soggette a notifica. Inoltre, d'ora in poi sulla domanda per l'ottenimento di un permesso di acquisto di armi va indicato il motivo: da tale obbligo sono esonerati cacciatori, tiratori e collezionisti. Per finire, grazie al rilascio di un porto d'armi europeo per cacciatori e tiratori sportivi, sarà molto più semplice portare con sé armi da fuoco negli Stati Schengen. Non verrà tenuto un registro centralizzato delle armi.

Con il SIS la Svizzera non rischia di trasformarsi in una sorta di «stato-controllore»?

No. L'incaricato elvetico per la protezione dei dati ha confermato che dal suo punto di vista la partecipazione svizzera al sistema di Schengen/Dublino non pone problemi. La protezione dei dati garantita con Schengen risponde in tutto e per tutto ai requisiti svizzeri. Al rispetto dei diritti delle persone indagate veglieranno apposite istanze indipendenti incaricate di tale protezione. E a livello cantonale, la tutela dei dati in Svizzera verrà addirittura migliorata con Schengen/Dublino.

Ma Dublino può funzionare?

La cooperazione cosiddetta di Dublino viene affinata costantemente. L'innovazione principale consiste nella banca dati delle impronte digitali (EURODAC): seppur operativa solo dal gennaio del 2003, essa consente di identificare i richiedenti d'asilo che tentano di presentare una seconda domanda. La banca dati è in continuo ampliamento ed è predisposta per contenere un numero crescente di dati, in modo da fungere con il tempo da strumento di lavoro vieppiù efficiente. I suoi detrattori obiettano che il sistema di Dublino funziona malamente dato che non tutti gli Stati provvedono a registrare i loro richiedenti l'asilo nella banca dati EURODAC. Il primo bilancio sul funzionamento di EURODAC è tuttavia risultato nettamente positivo: dagli accertamenti effettuati è infatti emerso in particolare che tra i «migliori della classe» figurano proprio i Paesi a noi limitrofi. Nel giro di un solo anno, la percentuale di riscontro positivo nella banca dati per le «richieste d'asilo multiple» è passato dal 7% a all'attuale 12% circa.

Con Dublino si riduce davvero il numero di richiedenti l'asilo?
Lo scopo principale dell'accordo di Dublino non con-

siste nella riduzione del numero di richieste, bensì in una migliore ripartizione dell'onere lavorativo derivante. Nel settore dell'asilo, Dublino mira infatti a ridurre le zone grigie di inefficienza e il carico supplementare, superfluo, dovuto alla presentazione di richieste multiple.

Per quanto riguarda la Svizzera, è lecito prevedere che, in fin dei conti, il nostro Paese ne trarrà molti più vantaggi. Stando alle stime non ufficiali, circa il 20% delle richieste d'asilo presentate in Svizzera sono appunto «seconde domande». Associandosi all'accordo di Dublino, la Svizzera può quindi contare in primis su un discreto sgravio del suo sistema d'asilo: ma soprattutto, in caso di mancata adesione a Dublino, rischia di diventare l'unica ed ultima alternativa geograficamente vicina per i richiedenti d'asilo che si sono visti rifiutare accoglienza nell'UE. Il Consiglio federale nel suo messaggio sui Bilaterali II del 1° ottobre 2004 ipotizza che l'esclusione da Dublino comporterebbe automaticamente l'aumento del numero di richieste d'asilo al nostro Paese, con costi supplementari annui pari a ben 80 milioni di franchi.



Consigliera di Stato Dora Andres, direttrice del Dipartimento polizia e militare del Canton Berna

«La Svizzera deve evitare di trasformarsi in una calamita per i criminali ricercati a livello internazionale e in un bacino di raccolta dei richiedenti l'asilo respinti altrove. Perciò occorre che la Svizzera instauri con l'UE una fattiva cooperazione in materia di polizia e d'asilo. Anche noi dobbiamo avere accesso a moderni strumenti collegati in rete come il Sistema Informazione Schengen (SIS) e la Banca dati delle impronte digitali EURODAC. Schengen/Dublino sarà un importante punto di forza per la sicurezza interna del nostro Paese».

Ma Dublino non comporta un inasprimento della politica d'asilo?

No. La Svizzera potrà continuare, come ha sempre fatto, ad impostare in modo autonomo la sua politica d'asilo. Dublino elimina innanzitutto le zone grigie di inefficienza derivanti dalla presentazione di richieste multiple. Ma consolida parimenti la posizione dei richiedenti d'asilo: godendo di un espresso diritto ad una procedura d'asilo in un Paese deciso con i criteri di Dublino, i richiedenti non potranno più venir «ballottati» a destra e a manca. D'altro lato, proprio grazie allo sgravio dei sistemi d'asilo degli Stati aderenti a Dublino verrà paradossalmente attenuata la tendenza ad inasprire le normative nazionali sull'accoglienza ai richiedenti l'asilo.

L'esempio della Norvegia

In modo molto simile alla Svizzera, anche la Norvegia sta cercando una sua via al di fuori dell'UE: ha optato per l'adesione allo Spazio economico europeo e, nel 2001, si è associata all'accordo di Schengen.

Non è stato rischioso? Non è un po' come aprire porte... e frontiere agli abusi? Quali sono le prime esperienze a quat-

tro anni dall'adesione norvegese a Schengen?

I poliziotti norvegesi sono soddisfatti. A ben vedere, ora possono perseguire i criminali anche al di fuori dei loro confini nazionali, cosa quasi impossibile prima dell'adesione a Schengen. Inoltre le autorità norvegesi hanno accesso al SIS, che contiene più di 13 milioni di dati su persone ed oggetti ricercati (circa 1.2 milioni delle voci immesse e consultabili riguardano individui).

Questo sistema transfrontaliero ha dato finora buona prova di sé, come sostiene Odd Berner Malme, vicecapo della polizia norvegese: «Grazie a Schengen la lotta alla criminalità organizzata, che da sempre è «internazionale» non solo per antonomasia, può venir condotta in varie nazioni e in tal modo è molto più efficace.»

I timori che precedettero l'adesione della Norvegia a Schengen si rivelarono del tutto infondati. Anche le perplessità in merito alla protezione dei dati sono state fugate grazie alle misure di accompagnamento. La polizia dispone ora di nuove modalità nella lotta alla criminalità.

Cfr. reportage pubblicati dai quotidiani svizzero-tedeschi «Tages Anzeiger» del 26 ottobre 2004, pag.12 e «Der Bund» del 4 aprile 2005, pag. 9.

«Come poliziotto, ma anche come semplice cittadino della Norvegia, nutro un'opinione complessivamente favorevole riguardo a Schengen».

Odd Berner Malme

Vicecapo della polizia norvegese, intervistato dal quotidiano svizzero-tedesco «Der Bund», edizione di lunedì 4 aprile 2005, pag. 9.

Informazioni di servizio

Opuscolo:

«Schengen/Dublino - sicurezza grazie alla cooperazione internazionale», Ufficio federale di giustizia e Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE, aprile 2005

Altri link:

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/schengen_1.pdf (Accordo di Schengen)
- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/dublin_1.pdf (Accordo di Dublino)
- <http://www.ejpd.admin.ch/i/dossiers/schengen/index.htm> (Dossier Schengen-Dublino del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia DFGP)
- http://europa.eu.int/pol/justice/index_it.htm (Commissione europea: Giustizia e affari interni)
- http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_en.htm (Commissione europea: centro di documentazione)
- http://ue.eu.int/cms3_fo/showPage.asp?id=473&lang=it (Consiglio dell'UE: Schengen)
- <http://register.consilium.eu.int/pdf/it/01/st05/05441i1.pdf> (Manuale comune per il controllo alle frontiere)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Ufficio federale di giustizia (UFG), 3003 Berna
tel. 031 322 41 43, fax 031 322 78 79, info@bj.admin.ch, www.ofj.admin.ch
- Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna
tel. 031 325 11 11, fax 031 325 93 79, info@bfm.admin.ch, www.bfm.admin.ch

Accordo sulla fiscalità del risparmio

La liberalizzazione del movimento di capitali, rinsaldata dall'euro, agevola gli investimenti all'estero dei beni patrimoniali. Con una nuova direttiva, l'UE intende impedire che i contribuenti dello Stato membro X investano i risparmi nello Stato membro Y, aggirando così l'imposizione fiscale dello Stato X di residenza. Ma per gli interessi contrastanti in gioco, l'UE non è ancora riuscita ad accordare una soluzione unitaria e onnicomprensiva. L'unico «comune denominatore» è la tassazione fiscale dei redditi da interessi (che non riguarda però, ad es., i dividendi), e pur sempre solo per le persone fisiche. Per riguardo alla piazza finanziaria londinese ed in virtù della clausola detta del «grandfathering», sono parimenti fatti salvi i prestiti obbligazionari emessi prima del 1° marzo 2001.

Di norma si effettua lo scambio automatico di informazioni: gli istituti finanziari notificano l'avvenuto pagamento di redditi da interessi a favore di clienti di un altro Stato membro dell'UE alle autorità fiscali del Paese in cui essi risiedono. Ciò vale anche per i 10 nuovi Stati entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004. Solo per tre Paesi membri (Belgio, Lussemburgo ed Austria) è prevista una deroga, sotto forma della variante della trattenuta fiscale.

Fin dall'inizio, l'UE era tuttavia consapevole che, onde scongiurare escamotage vari, fosse necessario coinvolgere nel progetto anche alcuni Stati terzi. L'UE intavolò quindi trattative dirette con Andorra, Monaco, il Liechtenstein, San Marino, la Svizzera e gli Stati Uniti. Inoltre si concentrò su alcuni territori indipendenti che rientrano nella sfera d'influenza di due suoi Stati membri (Gran Bretagna e Paesi Bassi): Jersey, Guernsey, l'Isola di Man, Anguilla, Montserrat, le British Virgin Islands, Turks and Caicos, le Antille olandesi, Aruba e le Isole Cayman.

L'accordo stipulato prevede che, dal 1° luglio 2005, gli organismi pagatori svizzeri eseguano una trattenuta fiscale sui redditi da interessi versati a favore di clienti che risultano essere contribuenti in uno Stato dell'UE. Ecco i capisaldi del sistema varato:

- l'aliquota di imposta nei primi tre anni ammonta al 15%, per i successivi tre anni passa al 20% e, decorsi in tutto sei anni, raggiunge il 35%;
- mentre il 75% delle trattenute fiscali vengono consegnate agli Stati membri dell'UE in cui i beneficiari dei redditi da interessi risiedono e

pagano le imposte, il rimanente 25% rimane in Svizzera;

- i beneficiari di redditi da interessi possono scegliere tra la trattenuta fiscale o la notifica dei redditi da interessi percepiti; se optano per quest'ultima modalità, i clienti devono impartire precise istruzioni in tal senso alla banca.

Nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera si impegna a fornire, dietro espressa richiesta, piena assistenza amministrativa agli Stati membri dell'UE per le frodi fiscali o i reati pecuniari di pari gravità, ammesso che si tratti di pagamenti di redditi da interessi contemplati dal campo di applicazione dell'accordo in questione. Inoltre, in un

«memorandum of understanding» la Svizzera si è dichiarata disposta ad inserire nell'Accordo con gli Stati dell'UE sulla doppia imposizione fiscale la garanzia che il nostro Paese offrirà assistenza amministrativa per le frodi fiscali o i reati pecuniari di pari gravità. Da parte sua, l'UE ha assicurato alla Svizzera che si adopererà al massimo per trattare anche con altre piazze finanziarie e convincerle ad adottare una soluzione molto simile.



Urs P. Roth

CEO dell'Associazione svizzera dei banchieri

«Le banche appoggiano in toto l'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Per noi è importante che l'UE riconosca la trattenuta fiscale come misura in tutto e per tutto equivalente allo scambio automatico di informazioni, e che in tal modo il segreto bancario a favore dei clienti resti garantito.»

Fiscalità del risparmio: modello di coesistenza

Belgio, Lussemburgo, Austria, Svizzera*

Aliquota organismi pagatori 15%

Aliquota organismi pagatori 20%

Aliquota organismi pagatori 35%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 →

Scambio automatico di informazioni

Tutti gli altri Stati membri dell'UE

* Gli altri Stati terzi ed alcuni territori sotto influenza di Stati dell'UE hanno parimenti adottato la soluzione denominata degli «organismi pagatori».

Fonte: CREDIT SUISSE Economic Research

Il segreto bancario e i Bilaterali II

La protezione della sfera privata finanziaria è stato il «fil rouge» di ben tre accordi cruciali dei Bilaterali II. Dal suo angolo di osservazione, la piazza finanziaria elvetica ritiene positivo l'esito delle trattative: il segreto bancario a favore dei clienti rimane garantito.

Nel quadro della **fiscaltà del risparmio**, l'UE riconosce la trattenuta fiscale come misura in tutto e per tutto equivalente allo scambio automatico di informazioni. La consegna delle trattenute fiscali, effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni alle autorità fiscali degli Stati membri dell'UE, viene eseguita senza specificare il nominativo dei clienti bancari beneficiari degli interessi da capitali.

Per quanto riguarda la **lotta contro la frode**, la Svizzera è venuta incontro all'UE garantendo in futuro piena assistenza amministrativa e giudiziaria anche per quanto riguarda l'evasione fiscale. Tale collaborazione è però limitata alle imposte indirette: le imposte dirette sono esplicitamente escluse. Inoltre viene applicato il «principio della specialità». L'uso di informazioni anche per procedure che riguardano le imposte dirette equivarrebbe quindi ad una violazione dell'accordo, punibile da parte delle autorità elvetiche con la sospensione dell'assistenza amministrativa e giudiziaria con il Paese reo.

Per **Schengen/Dublino**, va tenuta presente anche l'ottica delle banche: la Svizzera fornisce assistenza giudiziaria anche nel settore della fiscalità. Per quanto riguarda le imposte indirette, il segreto bancario non si applica in analogia all'Accordo sulla lotta contro la frode (lex specialis) com'era il caso finora per le imposte indirette svizzere in base al cosiddetto «trattamento nazionale». Le imposte dirette per il momento non sono contemplate dalla collaborazione in materia di Schengen, ma una modifica in tal senso è in corso di stesura. L'assistenza giudiziaria per ora concerne il segreto bancario solo nei casi di frode fiscale. Gli obblighi assunti dalla Svizzera non travalicano quindi quanto il nostro Paese garantisce già ora a livello internazionale. qualora in futuro l'UE dovesse sopprimere il principio della doppia punibilità e, di rimando, perseguire anche l'evasione fiscale, la Svizzera potrà decidere in qualsiasi momento di uscire dal sistema ricorrendo al cosiddetto «opting out»; il nostro Paese potrà in altre parole rinunciare all'ampliamento degli elementi pattuiti, senza però per questo porre fine agli accordi di associazione a Schengen/Dublino. L'aver inserito indirettamente il rispetto del segreto bancario elvetico in un accordo internazionale rappresenta un notevole successo delle trattative condotte con l'UE.

A domanda risposta

Quali sono i prodotti finanziari soggetti a trattenuta fiscale?

Di per sé, la nuova normativa riguarda sia i pagamenti transfrontalieri di interessi da capitale a favore di persone fisiche domiciliate nell'UE, sia i prodotti caratterizzati da componenti di interessi, a prescindere dal luogo di domicilio dell'emittente dei titoli che fruttano interessi.

Vale quindi anche per i redditi da interessi su conti bancari svizzeri?

No. Sono esenti tutti i prodotti già attualmente soggetti ad imposta preventiva federale, quali conti bancari, prestiti obbligazionari di beneficiari svizzeri di crediti e fondi di investimento svizzeri. Con l'accordo, d'ora in poi saranno invece soggetti a trattenuta fiscale i beni in denaro gestiti dai fiduciari e i prestiti obbligazionari in franchi svizzeri di beneficiari esteri che finora non erano soggetti ad imposta preventiva.

Quali forme di investimento non sono comprese dall'obbligo di ritenuta fiscale?

Soprattutto le azioni e i buoni di partecipazione, i derivati (opzioni e futures) e le assicurazioni sulla vita, ma anche gli interessi moratori e gli interessi su prestiti privati. La situazione è invece un po' più complessa sul fronte dei prodotti strutturati: a seconda della loro natura, la ritenuta fiscale si applica anche a talune componenti di interessi. Maggiori dettagli in merito figurano nelle direttive stilate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (consultabili, in tedesco e francese, all'indirizzo: <http://www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/euz/euz.htm>).

E i fondi di investimento?

Gli utili da fondi di investimento svizzeri sono introiti da fonte elvetica, di norma non contemplati dalla normativa UE sulla fiscalità del risparmio. Unicamente i cosiddetti fondi «suscettibili di affidavit» (ovvero i fondi di investimento per i quali, tramite dichiarazione della banca, viene confermato che almeno l'80% dell'utile imponibile proviene da fonti estere) possono soggiacere a ritenuta fiscale in considerazione del fatto che sono esentabili da imposta preventiva.

I fondi svizzeri «suscettibili di affidavit», al pari dei fondi di investimento non svizzeri, sono soggetti a ritenuta fiscale UE esclusivamente se gli investimenti che fruttano interessi superano una precisa percentuale degli attivi complessivi. Nella distribuzione dei dividendi di fondi di investimento, la componente di interessi deve essere superiore al 15%. In caso di vendita o restituzione di una quota di fondo, la percentuale minima determinante è pari al 40% (25% a partire dal gennaio 2011).

Quali obbligazioni beneficiano della clausola del «grandfathering»?

I prestiti obbligazionari emessi prima del 1° marzo 2001 e non più aumentati dal 28 febbraio 2002 a questa parte, beneficiano della regola del «grandfathering» e non soggiacciono a ritenuta fiscale UE. La deroga è però valida solo fino al 31 dicembre 2010. Qualora dopo il 28 febbraio 2002 sia stato aumentato il capitale, vi sono due scenari: se l'obbligazione è statale, l'intero prestito obbligazionario è soggetto a ritenuta fiscale UE, mentre per tutti gli altri tipi di obbligazioni risulta soggetta a ritenuta solo la nuova parte.

L'Accordo sulla fiscalità del risparmio contempla anche gli investimenti svizzeri nei Paesi dell'UE?

No. Questo trattato vale solo per i privati che sono soggetti ad imposizione fiscale nell'UE e che hanno attraversato il confine svizzero per investire il proprio denaro. Il fisco elvetico continua invece a confidare nel dovere di dichiarazione dei suoi contribuenti. Gli investimenti da parte di privati svizzeri presso organismi pagatori esteri non dovrebbero aumentare particolarmente.

Quale differenza vi è rispetto all'imposta preventiva svizzera?

L'imposta preventiva viene addebitata al beneficiario degli interessi; l'imposta esatta presso gli organismi pagatori viene invece trattenuta appunto dall'organismo pagatore che versa gli interessi al beneficiario. L'imposta preventiva non va prelevata nel caso di obbligazioni di beneficiari di crediti domiciliati in un Paese in cui non è prevista l'imposta alla fonte sugli interessi. All'interno del sistema dell'imposta esatta presso gli organismi pagatori, per contro, la distinzione tra obbligazioni esenti da imposte alla fonte oppure soggette viene

Il trattato vale solo per i privati che sono soggetti ad imposizione fiscale nell'UE e che hanno attraversato il confine svizzero per investire il proprio denaro. Il fisco elvetico continua invece a confidare nel dovere di dichiarazione dei suoi contribuenti.

a cadere, poiché l'unico fattore determinante è l'organismo pagatore che versa gli interessi.

Ma che cos'è esattamente un organismo pagatore?

Sono «organismi pagatori» ai sensi dell'accordo bilaterale qui trattato nella fattispecie le banche e i commissionari di borsa, nonché le persone fisiche o giuridiche che nell'ambito della loro attività commerciale gestiscono, per conto di terzi residenti nell'UE, a titolo permanente od occasionale beni patrimoniali che fruttano interessi (leggi: direzioni di fondi, compagnie di assicurazione, amministratori di patrimoni, fiduciari, avvocati, notai). L'accordo riguarda gli organismi pagatori svizzeri.

Cosa ne fa la Svizzera della quota del 25% della ritenuta fiscale che le spetta?

Questo denaro finisce nelle casse della Confederazione. Come deciso dal Parlamento elvetico, un decimo di tali fondi viene versato ai Cantoni.

Quale onere comporta la nuova normativa per le banche elvetiche?

L'attuazione del presente accordo causa molto la-

voro amministrativo per gli organismi pagatori. Si stima che approntare nuove procedure, adeguare i sistemi informatici, formare il personale addetto ecc. costerà alla piazza finanziaria svizzera una cifra milionaria (seppur bassa) a tre zeri.

Perché allora le banche hanno acconsentito alla nuova misura?

Le banche locali non hanno interesse a che la piazza finanziaria elvetica sia sfruttabile dolosamente per aggirare la direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio. Fin dall'inizio le banche si sono dette disposte a pattuire una soluzione molto pragmatica. Le trattative si sono concluse con il pieno riconoscimento da parte dell'UE del sistema di ritenuta fiscale in alternativa allo scambio automatico di informazioni. È così stato possibile garantire la protezione della sfera privata finanziaria dei clienti bancari.

La piazza finanziaria elvetica corre il rischio di venir indebolita?

Visto che l'UE è riuscita a coinvolgere nel processo solo una cerchia ristretta di Stati terzi – spicca ad

Le banche locali non hanno interesse a che la piazza finanziaria elvetica sia sfruttabile dolosamente per aggirare la direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio.

esempio la mancanza delle piazze finanziarie emergenti nella gestione internazionale di fondi, ad esempio in Asia –, non sono esclusi travasi di capitali. Nel complesso, però, per la nostra piazza le perdite dovrebbero essere contenute; ciò è del resto dovuto al fatto che la direttiva UE sulla fiscalità del risparmio e il relativo accordo stipulato con la Svizzera non assicura neppure a livello del testo una copertura completa della materia.

Vi potranno essere delle distorsioni per i mercati finanziari?

Non sono affatto escluse ristrutturazioni nei portafogli dei titoli di credito; non dovrebbero però esserci vigorose e durevoli oscillazioni delle quotazioni. In primo luogo il pericolo è scongiurato dai mercati finanziari stessi: il 95% degli investimenti finanziari a livello mondiale vengono infatti effettuati nello spazio dell'OCSE. Il sistema di ritenuta fiscale UE riguarda invece, a ben vedere, unicamente suppergiù il 2.5% dei patrimoni finanziari privati. Gli effetti sul prezzo causati da ristrutturazioni mirate concernono soprattutto gli investitori istituzionali, ma di norma, essi non sono soggetti a

ritenuta fiscale UE: potranno così usufruire delle possibilità di arbitraggio. Inoltre non va dimenticato che la ritenuta fiscale raggiungerà l'aliquota massima del 35 % solo a metà del 2011.

Nei prossimi anni è probabile che l'accordo verrà ancora modificato?

No. Il testo dell'accordo recita che Svizzera ed UE discuteranno di un'eventuale revisione dell'accordo solo quando avranno maturato sufficiente esperienza con il sistema della ritenuta fiscale. E i pieni effetti del nuovo sistema non saranno visibili prima dell'applicazione dell'aliquota piena (del 35%), a metà del 2011.

Agevolazioni per il comparto elvetico delle holding

Un elemento di peso dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio è dato da una disposizione secondo cui vengono esonerati dall'odierna imposta alla fonte i versamenti dei dividendi di società madre ed affiliate, al pari dei pagamenti degli interessi e dei diritti di licenza operati tra società collegate oppure tra i rispettivi stabilimenti d'impresa. Nel mercato interno UE tale norma è già in vigore dal 1992 (e dal 2004), e in futuro varrà anche per la Svizzera. Nel caso della Spagna è stato concordato che la norma entrerà in vigore solo quando verrà rielaborato l'Accordo bilaterale sulla doppia imposizione fiscale in materia di assistenza amministrativa per i casi di frode fiscale o di reati pecuniari di pari gravità. Vigono invece disposizioni transitorie per Estonia (ritenuta alla fonte per i dividendi), Lettonia e Lituania (ritenuta alla fonte per gli interessi e i diritti di licenza) nonché per Polonia, Slovacchia e Repubblica ceca (ritenuta alla fonte per i diritti di licenza).

Tutte queste innovazioni rendono ancor più attrattiva la Svizzera come sede per aziende internazionali. Ciò vale sia per le ditte già installate sul nostro territorio, sia per quelle che vi si

stabiliranno in futuro. Stando alla Federazione svizzera delle holding industriali, le imprese aderenti impiegano nel mondo 895'000 persone: 105'000 in Svizzera. Tali aziende sono inoltre importanti emittenti sul mercato finanziario e sono le dirette interessate di oltre la metà della capitalizzazione totale svizzera di borsa. Scorrendo le statistiche della Banca nazionale svizzera si legge parimenti che, a fine 2003, di tutti gli investimenti diretti esteri attuati in Svizzera, 106 miliardi di franchi (ovvero il 53% del totale) sono andati a beneficio di società finanziarie e di holding. Queste ultime occupano complessivamente quasi 13'000 collaboratori.

Informazioni di servizio

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/tax_1.pdf (Testo dell'accordo)
- http://www.swissbanking.org/home/bilaterale_2 (Associazione svizzera dei banchieri)
- <http://www.industrie-holding.ch> (Federazione svizzera delle holding industriali)
- http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/index_en.htm
(Commissione europea: tassazione dei redditi da risparmio)
- https://entry4.credit-suisse.ch/csfs/research/p/d/it/international/eu/eu_schweiz_eu.jsp (Credit Suisse Economic Research)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Le persone che desiderano sapere fino a che punto possono essere toccate dalla fiscalità del risparmio dovrebbero rivolgersi alla loro banca di fiducia.
- SwissBanking - Associazione svizzera dei banchieri, casella postale 4182, 4002 Basilea
tel. 061 295 93 93, fax 061 272 53 82, office@sba.ch, www.swissbanking.org
- Dipartimento federale delle finanze (DFF), Servizio informazione, Bundesgasse 3, 3003 Berna
tel. 031 322 60 33, fax 031 323 38 52, info@gs-efd.admin.ch, www.efd.admin.ch
- Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Servizio informazione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
tel. 031 324 91 29, fax 031 322 73 49, lukas.schneider@estv.admin.ch, www.estv.admin.ch

Accordo sulla lotta contro la frode

L'Accordo sulla lotta contro la frode siglato da Svizzera ed UE pone il quadro legislativo necessario per un efficace miglioramento nella lotta alla frode fiscale, all'appropriazione indebita di sovvenzioni statali ed alle irregolarità nel settore degli appalti pubblici.

La Svizzera ha accolto la richiesta dell'UE di inserire la lotta alla frode nelle trattative per gli Accordi bilaterali II. Seppur attuato, il protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio del 1997 – voluto proprio per intensificare la cooperazione tra autorità doganali svizzere ed europee – aveva infatti ancora lasciato alcune zone d'ombra irrisolte, che davano adito ad una palpabile insoddisfazione per l'interminabile durata delle procedure.

Il presente Accordo sulla lotta contro la frode agevola invece fattivamente la collaborazione nella lotta ai reati legati ad imposte indirette, sovvenzioni statali ed appalti pubblici: le autorità doganali, fiscali e giudiziarie di Svizzera ed UE sono ora in grado di cooperare e comunicare in modo semplice e rapido.

I reati contemplati dall'accordo

- **Imposte indirette:** reati legati al commercio transfrontaliero di merci e servizi che violano le norme legali in fatto di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul consumo.
- **Sovvenzioni statali:** riscossione o ritenuta di fondi usati per scopi diversi da quelli inizialmente approvati.
- **Appalti pubblici:** reati attinenti alle procedure di pubblico concorso per le commesse attribuite dalle parti contraenti dell'accordo.

In questi tre ambiti, l'accordo si applica a prevenzione, individuazione, indagine, citazione in giudizio e sanzionamento delle infrazioni amministrative o penali che ledono gli interessi finanziari delle due parti contraenti. La nozione di «frode e di altri atti illeciti» copre anche il contrabbando, la corruzione e il riciclaggio di denaro sporco, a condizione che vi sia, quale antifatto, un reato punito sia dall'UE sia dalla Svizzera con una pena detentiva superiore a sei mesi.

Il campo di applicazione cita in particolare i traffici di merci che violano norme doganali e leg-

gi sui prodotti agricoli, indipendentemente dal fatto che le merci entrino anche sul suolo della controparte che ha siglato l'accordo.

Il campo di applicazione esclude espressamente le imposte dirette.

Modifiche dei mezzi legali

La Svizzera offre già in molti settori la sua assistenza giudiziaria ed amministrativa: quella a favore dell'UE viene solo ampliata in alcuni punti. A favore delle autorità europee, il nostro Paese ricorrerà ai medesimi strumenti giuridici già in uso nelle procedure elvetiche e previsti dalle leggi svizzere.

Per l'esecuzione di misure coercitive (ad es. perquisizioni domiciliari o sequestro di documenti) occorrono le seguenti condizioni: innanzitutto è necessario un mandato di perquisizione oppure una domanda di assistenza giudiziaria dell'autorità competente; in secondo luogo, la somma del reato dev'essere superiore a 25'000 euro.

A domanda risposta

Perché la Svizzera ha accettato la richiesta dell'UE di trattare questo argomento?

La Svizzera non vuole diventare un paradiso per contrabbandieri e truffatori vari. I confini tra le nazioni non devono costituire un ostacolo quando si tratta di perseguire penalmente gli autori di atti illeciti. Per questo, il nostro Paese si è detto favorevole a concordare l'intensificazione della collaborazione nella lotta antifrode.

Ma quest'accordo non rischia di minare il segreto bancario elvetico?

Secondo l'Associazione svizzera dei banchieri, il segreto bancario rimane tutelato anche con l'adozione dell'accordo antifrode. In particolare è doveroso ricordare che le imposte dirette sono state escluse a chiare lettere nel testo.

Cosa sono le imposte indirette?

In questa categoria rientrano i dazi doganali, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sul consumo per alcol, tabacco, olio minerale ecc.



Hermann Kästli,

Amministrazione federale delle dogane, vicedirettore, responsabile della divisione principale Diritto e tributi

«L'UE è di gran lunga il nostro partner commerciale più importante; pesa per circa l'80% del nostro import ed il 60% dell'export. È quindi nell'interesse comune instaurare una stretta collaborazione tra autorità preposte alla lotta contro i reati in fatto di imposte indirette: solo così l'Europa continuerà ad essere uno "Spazio della libertà, della sicurezza e della legalità"».

Cosa significa assistenza amministrativa e giudiziaria?

Assistenza amministrativa: in Svizzera i vari comparti dell'amministrazione pubblica sono tenuti al dovere di assistenza reciproca. Con l'Accordo sulla lotta contro la frode, tale assistenza viene estesa, per i casi previsti, anche all'amministrazione europea.

Assistenza giudiziaria: assistenza in campo giuridico anche oltre le frontiere nazionali. I casi in cui essa è garantita vengono stabiliti tramite accordi internazionali.

Cosa sono le misure coercitive?

Questo tipo di misure permettono di svolgere in modo ordinato le procedure penali e di appurare la fattispecie. Vi fanno parte ad esempio le perquisizioni domiciliari, il sequestro di documenti o le intercettazioni telefoniche.

Può ad esempio la Germania predisporre in Svizzera delle misure coercitive nei confronti di cittadini elvetici? E in quali casi?

La Svizzera ricorre a favore delle autorità nell'UE,

ai medesimi strumenti giuridici previsti già ora per le procedure svizzere giusta la legislazione elvetica. A due condizioni: primo, occorre un mandato di perquisizione oppure una domanda di assistenza giudiziaria dell'autorità competente; secondo, la somma del reato dev'essere superiore a 25'000 euro. È così garantito il principio di proporzionalità.

Ma, ad esempio, la polizia italiana può indagare in Svizzera?

I poliziotti italiani possono essere presenti a determinate fasi delle indagini, a patto però che le autorità elvetiche siano d'accordo; in secondo luogo, va detto che la competenza nella conduzione delle indagini spetta sempre e comunque unicamente alle autorità svizzere. Inoltre, per i singoli casi, è necessario un documento di chiusura della fase istruttoria in cui viene sancita la concessione e la portata dell'assistenza. In tal modo possono venir riconosciuti anche gli elementi di prova. E in base al principio di reciprocità, anche le autorità svizzere possono presenziare ad indagini all'estero, alle medesime condizioni appena citate.

Che cos'è OLAF?

OLAF è l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Conta all'incirca 350 collaboratori e serve ad agevolare le indagini e la lotta antifrode in tutta Europa.

OLAF, l'ufficio UE per la lotta contro la frode

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è incaricato di tutelare gli interessi dell'Unione europea e di lottare contro la frode, la corruzione ed ogni tipo di irregolarità, compresi i reati amministrativi all'interno degli organi e degli enti dell'UE). Tramite procedure responsabili, trasparenti ed oculate sul fronte dei costi, questo ufficio punta a garantire ai cittadini europei un servizio di qualità. In veste di coordinatore della lotta antifrode all'interno dell'UE, OLAF funge per la Svizzera non solo da referente centralizzato ma anche da importante partner ad esempio per la Direzione generale delle dogane nella lotta contro i reati internazionali di frode.

L'ufficio adempie al compito ricevuto eseguendo inchieste interne ed esterne in totale autonomia; si occupa parimenti dell'intensa collaborazione permanente tra le autorità antifrode degli Stati membri dell'UE, coordinandone le misure varate.



Le principali novità in breve

La Svizzera si impegna a prestare per principio piena assistenza amministrativa e giudiziaria in fatto di imposte indirette.

La Svizzera mette al servizio delle autorità dell'UE e dei suoi Stati membri gli stessi strumenti di cui essa dispone nel quadro della procedura giudiziaria elvetica giusta la sua legislazione. Per poter perquisire locali o sequestrare documenti ed oggetti non è più necessario essere in presenza di un reato di frode fiscale: d'ora in poi è sufficiente un'evasione notevole di imposte (per importi superiori a 25'000 euro).

Perquisizioni e confische di documenti ed oggetti, d'ora in poi potranno venir effettuati anche nel quadro dell'assistenza amministrativa, all'unica condizione che vi sia un mandato di perquisizione redatto da un giudice.

Le parti contraenti si forniscono mutua assistenza giudiziaria nei casi di riciclaggio di denaro se i beni patrimoniali derivano da frode fiscale grave oppure da contrabbando esercitato per professione. La nozione svizzera di riciclaggio di denaro

sporco rimane invariata. Non insorgono nuovi obblighi di notifica.

La Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri si aiutano vicendevolmente nella riscossione degli oneri tributari sanciti per legge.

Gli addetti esteri ottengono, a talune condizioni, il diritto di essere presenti in loco durante l'esecuzione delle domande di assistenza amministrativa o giudiziaria. Le indagini stesse vengono però eseguite sempre e soltanto dagli addetti nazionali.

L'Accordo sulla lotta contro la frode si applica unicamente ai reati commessi almeno sei mesi dopo la sua firma; l'applicazione temporanea non è prevista.

Informazioni di servizio

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/dog_1.pdf (Testo dell'accordo)
- http://europa.eu.int/pol/fraud/overview_it.htm (Commissione europea: lotta contro la frode)
- http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/index_it.html (OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode)
- <http://www.zoll.admin.ch> (Amministrazione federale delle dogane AFD)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Dipartimento federale delle finanze (DFF), Servizio informazione, Bundesgasse 3, 3003 Berna
tel. 031 322 60 33, fax 031 323 38 52, info@gs-efd.admin.ch, www.efd.admin.ch
- Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Servizio informazione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
tel. 031 324 91 29, fax 031 322 73 49, lukas.schneider@estv.admin.ch, www.estv.admin.ch

Accordo sui prodotti agricoli trasformati

Di prodotti agricoli trasformati, i rappresentanti di Svizzera ed Unione europea avevano cominciato a discutere già ai tempi delle trattative per l'Accordo di libero scambio del 1972, con cui venne introdotto il sistema di libero scambio per i beni prodotti industrialmente; i prodotti agricoli, però, non vi erano contemplati. I prodotti agricoli trasformati (come il cioccolato, le minestre, i biscotti e la pasta alimentare) occupano un posto particolare, a cavallo tra il settore industriale e quello agricolo. Una peculiarità, questa, di cui si è tenuto conto nel Protocollo 2 dell'Accordo di libero scambio: esso sancisce che per la componente industriale di detti prodotti non vengano riscossi dazi doganali, mentre per la componente relativa alle materie prime di origine agricola vige un meccanismo di compensazione dei prezzi, finalizzato a compensare le differenze di prezzo delle materie prime agricole con dazi e sovvenzioni all'esportazione.

Riduzione dei dazi doganali per altri prodotti

Con l'Accordo sui prodotti agricoli trasformati, in-

serito nel quadro dei Bilaterali bis, il Protocollo 2 è stato rivisto. Da un lato, si è provveduto a semplificare il meccanismo di compensazione dei prezzi. In precedenza, infatti, in sede di calcolo la differenza determinante era quella esistente tra il prezzo svizzero della materia prima e il prezzo sul mercato mondiale. La nuova normativa tiene invece conto unicamente della differenza – molto più ridotta – tra i prezzi svizzeri delle materie prime e i prezzi a livello di UE. Visto che in Svizzera i prezzi delle materie prime sono superiori rispetto all'UE, in virtù della nuova versione del meccanismo di compensazione dei prezzi, l'UE elimina del tutto i dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione per i prodotti contemplati dall'accordo mentre la Svizzera riduce, dal canto suo, i dazi all'importazione e le sovvenzioni all'esportazione oppure, come in taluni casi, li sopprime completamente.

D'altro lato, il campo di applicazione del protocollo è stato esteso anche ad ulteriori prodotti, tra cui ad esempio gli integratori alimentari, il caffè

torrefatto, il caffè solubile, le bevande alcoliche, il lievito, la birra e l'aceto. Per quanto riguarda lo zucchero, l'accordo prevede un'eccezione in deroga al meccanismo di compensazione dei prezzi. Visto che i prezzi dello zucchero nell'UE e in Svizzera sono quasi equivalenti, non vi è più bisogno che le due parti prevedano dazi doganali né sovvenzioni all'esportazione: vige così un effettivo regi-

me di reciproco libero scambio per lo zucchero nei prodotti trasformati.

Accesso agevolato al mercato UE

La possibilità di importare senza più dover pagare dazi doganali, agevola l'accesso dell'industria alimentare elvetica al mercato UE; un mercato che, dall'allargamento dell'Unione europea ad est, at-




Franz U. Schmid

Co-direttore Federazione delle industrie alimentari svizzere (fial)

«A livello di esportazioni in seguito all'esenzione dal dazio sulle esportazioni verso l'UE prevediamo una significativa ripresa delle vendite. Viceversa, la riduzione concessa all'UE sui dazi svizzeri porterà ad una maggiore concorrenza sul mercato interno. Il livello dei prezzi si abbasserà a tutto vantaggio in primo luogo dei consumatori».

Nuovo sistema di compensazione dei prezzi «Componenti del prezzo netto»



tualmente conta qualcosa come 450 milioni di consumatori. Esenti da dazi doganali, i prodotti svizzeri posti in vendita sul mercato dell'UE sono più convenienti a livello di prezzo e, quindi, maggiormente competitivi. È quindi probabile un aumento dell'export verso i Paesi dell'Unione europea. Per quanto riguarda le esportazioni verso Paesi terzi, in concomitanza con l'eliminazione delle cosiddette «misure a specchio», verranno leggermente ridotte anche le sovvenzioni all'esportazione. Fino ad oggi, tali misure sono servite a compensare gli elevatissimi dazi all'importazione dell'UE. Nel complesso, i vantaggi continueranno a prevalere, non da ultimo in considerazione del fatto che l'UE rappresenta il principale mercato di smercio per la Svizzera: negli scorsi anni quasi il 67% delle esportazioni di prodotti agricoli elvetici erano destinate proprio ai Paesi membri dell'UE.

Per contro, con la riduzione dei dazi doganali operata dalla Svizzera, i prodotti europei costano di meno: il mercato interno elvetico è sottoposto quindi a maggiori pressioni e, rinvigorendosi, la libera concorrenza fa calare i prezzi per i consumatori.

Affinché tutte le parti in causa a livello economico potessero beneficiare da subito dei vantaggi dell'Accordo sui prodotti agricoli trasformati, con decreti esecutivi il Consiglio federale lo ha fatto entrare in vigore provvisoriamente già il 1° febbraio 2005, avvalendosi del fatto che non fosse soggetto a referendum facoltativo. L'entrata in vigore formale è avvenuta al termine della procedura di ratifica in Svizzera e nell'Unione europea, e il presente accordo è definitivamente in vigore dal 30 marzo 2005.

A domanda risposta

Che conseguenze comporta nel commercio con l'UE l'eccezione riguardante lo zucchero?

Tale eccezione fa sì che lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati sia sottoposto al regime di libero commercio. Gli esportatori svizzeri di prodotti ad alto contenuto di zucchero, come ad esempio limonate o confetture, non possono più utilizzare per l'esportazione nell'UE zucchero acquistato al prezzo del mercato mondiale. Questa norma riguarda unicamente

Per consentire ai soggetti economici coinvolti di poter usufruire quanto prima dei vantaggi legati all'Accordo, il Consiglio federale ha messo in vigore anticipatamente l'Accordo, attraverso delle disposizioni esecutive, già a partire dal 1° febbraio 2005. Il 30 marzo 2005 l'Accordo è entrato definitivamente in vigore.

lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati. Su questa quota di materia prima agricola non vengono più applicati dazi doganali né concesse sovvenzioni all'esportazione. Tale norma non riguarda lo zucchero contenuto in prodotti che non rientrano fra i prodotti agricoli previsti dall'accordo.

Che importanza assume per la Svizzera l'UE come partner nel commercio agricolo?

Nel settore dei prodotti agricoli l'UE è il principale partner commerciale della Svizzera. Nel 2003 il 75% delle importazioni agricole proveniva dagli Stati membri dell'UE; circa il 68% delle esportazioni di prodotti agricoli svizzeri erano destinate agli Stati membri dell'UE.

Quando entra in vigore l'accordo?

L'Accordo sui prodotti agricoli trasformati non è stato sottoposto al referendum facoltativo. Per consentire ai soggetti economici coinvolti di poter usufruire quanto prima dei vantaggi legati all'accordo, il Consiglio federale lo ha messo in vigore anticipatamente, attraverso delle disposizioni esecutive, già a partire dal 1° febbraio 2005. L'entrata in vigore for-

male dell'accordo è avvenuta a conclusione della procedura di ratifica della Svizzera e dell'UE: il 30 marzo 2005 l'accordo è entrato definitivamente in vigore.

Quali sono i vantaggi dell'accordo sull'economia agricola svizzera?

- L'accordo agricolo consente un migliore accesso per altri prodotti su un mercato come quello dell'UE formato da 450 milioni di consumatori.
- Grazie all'accordo vengono meno i dazi doganali in particolare per quei prodotti che costituiscono una grossa fetta delle esportazioni agricole svizzere, come ad esempio il caffè, i prodotti a base di zuccheri e la cioccolata. I prodotti risultano così meno costosi e più competitivi sul mercato europeo. Si prevede dunque un aumento delle esportazioni.
- La maggiore competitività dell'industria di trasformazione alimentare produce conseguenze positive per gli agricoltori che forniscono le materie prime: le loro vendite sono così garantite e potrebbero aumentare.



Daniel Schmocker

Vicedirettore Nestlé

«Attraverso l'esenzione dal dazio, i nostri prodotti saranno più competitivi sul mercato dell'UE. Al contrario, nelle esportazioni verso paesi terzi vedremo diminuire la nostra competitività a causa delle ridotte sovvenzioni sulle esportazioni. Complessivamente prevediamo che i vantaggi saranno maggiori degli svantaggi».

- Dato che la Svizzera diminuisce i dazi doganali per i prodotti provenienti dall'UE, il mercato svizzero sarà caratterizzato da una maggiore concorrenza e di conseguenza da una diminuzione dei prezzi per i consumatori.
- Secondo indicazioni dell'industria alimentare, l'accordo contribuisce ad assicurare, in modo diretto o indiretto, 30'000 posti di lavoro.

Quali sfide si trova ad affrontare la Svizzera in seguito alla stipulazione di questo accordo?

L'industria alimentare svizzera è interessata da una maggiore concorrenza sul mercato interno. Per i

consumatori questo può portare ad una diminuzione dei prezzi. Contemporaneamente per taluni settori industriali, finora indirettamente al riparo dalla concorrenza grazie alla politica agricola, le ripercussioni si tradurranno in una più forte pressione concorrenziale. In particolare le distillerie e le fabbriche di birra svizzere subiranno una concorrenza più forte data la riduzione delle protezioni doganali. Tuttavia il settore agricolo può affrontare questa maggiore concorrenza attraverso una strategia di qualità: con una produzione ecologica e rispettosa degli animali, con specialità e un'immagine di natura e freschezza.

Suggerimenti alle aziende

- Orientate la vostra produzione prevalentemente su specialità ben definite e di alta qualità, in particolare nel settore caseario.
- Curate l'immagine, rafforzando e sottolineando la denominazione di origine dei vostri prodotti. Nel settore del commercio enologico osservate le severe prescrizioni in materia di utilizzo delle denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli.
- Intensificate i contatti con i vostri clienti.
- Sviluppate delle strategie di crescita per aprire nuovi mercati nell'UE. Cercate nei mercati di riferimento a cui puntate dei partner con cui cooperare. Preparatevi al fatto che i vostri prodotti andranno offerti nella lingua dei mercati target.

Informazioni di servizio

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/agri_1.pdf (Testo dell'accordo del 1972)
- <http://www.europa.admin.ch/ba/off/abkommen/i/landwirtschaft.pdf> (Testo dell'accordo bilaterale I sui prodotti agricoli)
- <http://www.bauernverband.ch> (Unione svizzera dei contadini USC)
- <http://www.agricoltura.ch> (Servizio d'informazione agricola)
- <http://www.lid.ch> (Servizio d'informazione agricola)
- <http://www.agrigate.ch> (Informazioni sul settore agricolo)
- <http://www.schweizerbauer.ch> (Informazioni sul settore agricolo)
- <http://www.agrartechnik.ch> (Associazione SVLT)
- <http://www.swissmilk.ch> (Produttori Svizzeri di Latte)
- <http://www.schweizerkaese.ch> (Organizzazione formaggio svizzero KOS)
- http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_it.htm (Commissione europea, Direzione generale Agricoltura)

- Per le aziende ubicate vicino alla frontiera, con produzione oltre frontiera: verificate la possibilità di ricorrere all'importazione agevolata in Svizzera di frutta e verdura fresche. A tal fine contattate l'Ufficio federale dell'agricoltura (vedi l'indirizzo alla voce Informazioni di servizio).

Informazioni di servizio

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), Mattenhofstr. 5, 3003 Berna
tel. 031 322 25 11, fax 031 322 26 34, info@blw.admin.ch, www.blw.admin.ch
- Ufficio federale di veterinaria (UFV), Schwarzenburgstr. 161, 3097 Liebefeld (BE)
tel. 031 323 30 33, info@bvet.admin.ch, www.bvet.admin.ch
- Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), Schwarzenburgstr. 165, 3097 Liebefeld (BE)
tel. 031 322 21 11, fax 031 322 95 07, info@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
- Unione-Frutta Svizzera, Baarerstr. 88, 6302 Zugo
tel. 041 728 68 68, fax 041 728 68 68, sov@swissfruit.ch, www.swissfruit.ch
- Unione svizzera produttori di verdura USPVP, Kapellenstr. 5, 3001 Berna
tel. 031 385 36 20, fax 031 385 36 30, info@swissveg.com, www.swissveg.com
- Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini (VKMB), Schützengässchen 5, 3001 Berna
tel. 031 312 64 00, fax 031 312 64 03, vkmb@bluewin.ch, www.kleinbauern.ch
- Istituto di Ricerca per l'agricoltura biologica (FiBL), Ackerstrasse, 5070 Frick (AG)
tel. 062 865 72 72, fax 062 865 72 73, info.suisse@fibl.org, www.fibl.ch
- Federazione svizzera dei viticoltori, Chutzenstr. 47, 3000 Berna 17
tel. 031 370 27 27, fax 031 370 27 26, fsv@bluewin.ch

Accordo sull'ambiente

L'Accordo sull'ambiente regola l'adesione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA). Il principale obiettivo dell'AEA consiste nel promuovere lo sviluppo sostenibile in Europa. A novembre 2004 l'AEA ha festeggiato il proprio decimo anniversario. Fondata nel 1990, l'AEA ha iniziato la propria attività nel 1994 nella sede di Copenhagen.

Compiti dell'AEA

Il compito principale per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi dell'AEA consiste nel raccogliere informazioni obiettive e affidabili in materia ambientale. Questi dati vengono messi a disposizione dei responsabili delle decisioni politiche e dell'opinione pubblica. L'AEA fornisce così la base scientifica per la politica ambientale europea. I principali clienti sono le istituzioni dell'UE, i membri dell'AEA, il settore dell'imprenditoria e la ricerca.

Un ulteriore compito dell'AEA consiste nell'informare in maniera adeguata l'opinione pubblica sullo stato dell'ambiente, nell'offrire consulenze alle autorità per quanto riguarda l'attuazione di misure di politica ambientale e nel valutare i risultati raggiunti.

Membri dell'AEA

Conformemente al regolamento dell'AEA, oltre agli Stati membri dell'UE possono entrare a far parte dell'Agenzia anche altri stati. L'organizzazione è aperta a tutti coloro che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. Attualmente vi fanno parte i 25 paesi UE nonché Bulgaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Romania e Turchia.

Collaborazione Svizzera-AEA

Fino ad oggi la Svizzera ha collaborato con l'AEA solamente a livello informale sotto forma di singole partecipazioni in progetti. Tuttavia in questa collaborazione la Svizzera si è limitata a mettere a disposizione i propri dati. L'adesione all'Agenzia permette alla Svizzera di partecipare a pieno titolo alle attività e ai progetti dell'AEA. Inoltre la Svizzera sarà rappresentata nel Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia. Tuttavia non essendo membro dell'UE non avrà diritto formale di voto. Tale diritto di voto si limita comunque alla nomina del direttore esecutivo dell'AEA, del presidente del Consiglio d'amministrazione e del presidente del comitato scientifico. Questa limitazione del diritto di voto non ha ulteriori conseguenze sul-

la partecipazione della Svizzera ai lavori dell'AEA. Infatti per quanto concerne le questioni di contenuto, ad es. l'orientamento strategico delle attività dell'AEA o la determinazione dei settori prioritari, le decisioni vengono prese nell'ambito di un procedimento consensuale.

Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Come membro dell'AEA la Svizzera ha diritto di partecipare alla Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) dell'Agenzia. L'AEA raccoglie i dati ambientali dei propri Stati membri e degli stati partner in una lunga serie di rapporti ambientali.

I dati raccolti vengono uniformati dall'AEA in modo da consentire la comparazione tra i dati dei Paesi membri e quelli dei paesi partner. L'EIONET comprende a livello europeo circa 300 partner nonché cinque centri tematici europei relativi a diversi settori ambientali. L'Agenzia si basa dunque su strutture esistenti, che vengono in parte coordinate, consolidate e integrate per ottenere la massima efficienza ed evitare doppi processi.

Le informazioni ambientali standardizzate consentono alla Svizzera di confrontare i propri strumenti di politica ambientale e l'attuale stato dell'ambiente con la situazione di altri paesi europei. In Svizzera l'Ufficio dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) funge da National Focal Point dell'AEA/EIONET.

La partecipazione della Svizzera tiene conto del fatto che spesso i problemi ambientali producono danni anche oltre i confini nazionali e rendono quindi necessario un intervento politico coordinato. Grazie al suo ingresso nell'AEA la Svizzera sarà in grado di rappresentare e imporre con maggiore forza i propri interessi per quanto riguarda la politica ambientale in Europa, ad es. nella definizione e nell'applicazione delle misure di tutela ambientale.

A domanda risposta

Quando la Svizzera entrerà a far parte dell'AEA?
L'ingresso nell'AEA è previsto per la seconda metà del 2005.



Ambasciatore Beat Nobs, capo della divisione Affari internazionali, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP)

«Grazie all'ingresso nell'AEA la Svizzera potrà contare su una base supplementare per le proprie decisioni in materia di politica ambientale a livello nazionale e su importanti elementi per il proprio impegno internazionale. Tutto questo contribuisce ad una politica ambientale coerente ed efficiente a tutti i livelli».

Come potranno accedere le aziende svizzere ai progetti dell'AEA?

I progetti appaltati dall'AEA sono pubblicati e possono essere visualizzati sul suo sito (<http://org.eea.eu.int/tenders>). Inoltre le gare d'appalto sono pubblicate anche sul sito di TED (<http://ted.publications.eu.int/official/>).

Chi ha accesso ai dati dell'EIONET?

Questi dati sono accessibili a tutti sul sito di EIONET.

Come verranno raccolti in Svizzera i dati per EIONET?

I dati vengono raccolti dall'UFAPF attraverso una rete nazionale di persone di contatto. I dati raccolti a livello nazionale vengono trasmessi all'AEA da reti di rilevamento già esistenti. Questo significa che in futuro non saranno necessari nuovi rilevamenti.

Dove si possono ottenere le relazioni dell'AEA?

Le relazioni sono disponibili come file pdf sul sito dell'AEA (<http://reports.eea.eu.int/>). Le relazioni soggette a pagamento possono essere ordinate pres-

so gli uffici di vendita ufficiali (http://publications.eu.int/others/sales_agents_it.html).

Per ulteriori informazioni relative alle pubblicazioni dell'UE: <http://bookshop.eu.int/>.

Verranno condotte in futuro delle trattative sulla partecipazione della Svizzera all'ecolabel UE?

Sì, è ciò che la Svizzera si prefigge, ma sono necessari ulteriori chiarimenti interni. Da parte dell'UE non vi è nessuna opposizione. Il vantaggio di tale partecipazione consiste prevalentemente nel fatto che la Svizzera non dovrà sostenere costi doppi per la creazione di un proprio ecolabel.

A quanto ammonta il contributo finanziario versato dalla Svizzera all'AEA?

Conformemente all'accordo, il contributo annuo versato dalla Svizzera nel budget dell'AEA ammonta a ca. 2 milioni di franchi. Tale importo risulta dal pagamento annuo dell'UE alle autorità ambientali suddiviso per il numero degli Stati membri dell'UE.

L'Agenzia europea dell'ambiente

Jacqueline McGlade

Lavorare per le autorità ambientali - Possibilità per le aziende private di stipulare contratti.

«L'AEA ha come obiettivo l'assistenza all'UE e ai propri membri nell'ambito di un efficace processo decisionale volto al miglioramento dell'ambiente. Ciò significa tener conto, all'interno delle decisioni economiche, della prospettiva di politica ambientale e puntare ad uno sviluppo sostenibile. L'AEA elabora le informazioni relative all'attuale stato ambientale e ai suoi sviluppi. Essa evidenzia i problemi ambientali in base ai contesti sociali ed economici e valuta l'efficienza delle misure di politica ambientale.

L'AEA svolge, direttamente o attraverso i propri partner dell'EIONET, una serie di studi e di progetti. Parallelamente essa conferisce numerosi mandati ad aziende private. Tali mandati comprendono prestazioni in diversi settori ambientali e i classici appalti pubblici, come ad esempio materiale per l'ufficio e prestazioni sanitarie per i collaboratori dell'AEA. L'anno scorso l'AEA ha pubblicato gare d'appalto per

un ammontare di 3.3 milioni di euro. Inoltre ha sottoscritto una serie di contratti risultanti da contratti quadro precedentemente stipulati. L'AEA pubblica mandati per un valore di 50'000 euro o oltre, i cosiddetti «Open call for tenders», sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, su TED (www.ted.publications.eu.int) e sul proprio sito web.

Quali soggetti hanno diritto a partecipare a queste gare d'appalto?

Il regolamento finanziario dell'Agenzia segue le disposizioni relative al budget complessivo della Comunità europea. Questo fa sì che le aziende dei 25 Stati membri dell'UE possano partecipare agli appalti pubblici indetti dalle istituzioni UE e dagli organismi quali l'AEA. Anche le imprese svizzere possono partecipare a queste gare d'appalto e ricevere dei mandati da parte dell'AEA. Tuttavia, nonostante il suo ingresso nell'AEA, la Svizzera non viene automaticamente equiparata alle imprese dei 25 Stati membri dell'UE.

Quali sono le procedure di aggiudicazione?

I mandati inferiori ai 50'000 euro vengono messi a



Jacqueline McGlade

Direttrice AEA

«L'AEA offre ad aziende private la possibilità di partecipare a gare d'appalto molto interessanti. Tali gare d'appalto comprendono sia dei mandati in diversi settori ambientali che i classici appalti pubblici.»

concorso dall'AEA nell'ambito di una procedura di tipo selettivo. Concretamente essa invita fino ad un massimo di cinque aziende a partecipare a questi bandi. Queste aziende hanno precedentemente aderito ad un cosiddetto «Call for expression of interest» ottenendo un risultato positivo. Questi call sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE e sul sito dell'AEA. Un esempio attuale è il «Call for expression of interest» relativo ai «Services in the field of scenarios», pubblicato su <http://org.eea.eu.int/tenders/open.html?CFI=1>.

Che tipo di mandati vengono conferiti dall'AEA?
Solitamente si ricorre agli «Open call for tenders» per mettere a concorso i contratti quadro annuali, che a determinate condizioni possono essere prorogati per altri quattro anni. È comunque possibile stipulare un contratto relativo ad un singolo appalto.

Come esempio di un «Open call for tenders» possiamo citare la gara d'appalto per il supporto all'Agenzia nell'ambito di progetti ecologici ed economici nel periodo compreso tra il 2004 e il 2008. Tale supporto comprende la creazione di programmi, il rilevamento dati, l'analisi e le attività relative alle reti e

alla comunicazione.

Un altro esempio di «Open call for tenders» del 2004 è il contratto per la fornitura di servizi di consulenza nel settore dei sistemi di informazione geografica (GIS). Questi sistemi sono destinati al rilevamento, all'elaborazione, all'analisi e alla visualizzazione di dati geografici e delle reciproche relazioni. Inoltre è stato conferito un mandato per lo sviluppo di un software GIS.

In generale alle gare d'appalto dell'Agenzia partecipano imprese qualificate provenienti da diversi paesi. Per quanto riguarda le gare d'appalto in settori speciali, l'entità e la durata del mandato sono estremamente interessanti. I classici appalti pubblici dell'AEA sono interessanti per molte aziende: in questo modo possono dimostrare di poter conquistare un cliente a livello europeo.»

Suggerimenti alle aziende

- Informatevi sui mandati che l'AEA conferisce riguardo i diversi temi ambientali e sugli altri appalti pubblici destinati ad aziende private. Se l'importo è pari a 50'000 euro o oltre, questi vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE come «Open call for tender», su TED e sul sito dell'AEA.

- Partecipate ai «Calls for expression of interest» pubblicati dall'AEA sulla Gazzetta ufficiale dell'UE e sul sito dell'AEA. Le aziende che riceveranno una risposta positiva a queste candidature saranno invitate dall'AEA a partecipare alle gare d'appalto d'importo inferiore ai 50'000 euro nell'ambito di una procedura di tipo selettivo.

Informazioni di servizio

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/envi_1.pdf (Testo dell'accordo)
 - <http://org.eea.eu.int> (sito web dell'Agenzia europea dell'ambiente AEA, con numerosi link e informazioni utili)
 - http://org.eea.eu.int/documents/strategy-docs/strategy_web-it.pdf (Strategia dell'AEA 2004-2008)
 - <http://www.eionet.eu.int/> (EIONET)
 - <http://org.eea.eu.int/tenders> (Appalti dell'AEA)
 - <http://ted.publications.eu.int/official/> (Portale TED degli appalti pubblici nell'UE)
 - http://reports.eea.eu.int/index_alphabetic (Pubblicazioni dell'AEA)
- Pubblicazioni chiave dell'AEA:
- «Europe's environment. The third assessment», no. cat. TH-51-03-681-EN-C; 2003 (relazione pubblicata a scadenze irregolari)
- «Segnali Ambientali», no. cat. TH-59-04-734-IT-C; 2004 (relazione pubblicata annualmente)
- <http://www.eel.nl/> (European Environmental Law, sito web sulla legislazione ambientale, con link alle autorità nazionali)
 - <http://www.eco-label.com/italian/> (Ecolabel)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Divisione Affari internazionali, 3003 Berna
tel. 031 322 93 11, fax 031 322 99 81, info@buwal.admin.ch, www.umwelt-schweiz.ch
- Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Danimarca, tel. 0045 3336 7100,
<http://org.eea.eu.int>

■ Presentate le vostre candidature per le gare d'appalto dell'AEA o aderite ai consorzi che partecipano a tali gare. Ricordate che la Svizzera e l'UE non hanno stipulato nessun accordo bilaterale relativo alle gare d'appalto indette dalle istituzioni UE. Perciò, anche in seguito all'ingresso della Svizzera nell'AEA, le aziende svizzere non hanno automaticamente gli stessi diritti delle aziende dell'UE a 25.

■ In caso di domande sull'AEA rivolgetevi all'UFAPF: esso si occupa di coordinare la collaborazione tra Svizzera e AEA ed è il National Focal Point dell'AEA/EIONET per la Svizzera.

Accordo sulla statistica

L'Accordo sulla statistica è finalizzato ad una migliore collaborazione tra UE e Svizzera nel settore della statistica e ad un'armonizzazione delle statistiche. Rilevamento dati, classificazioni, definizioni e metodi vengono armonizzati fra loro per consentire una comparazione dei dati.

Finora le statistiche e i dati relativi a importanti settori erano comparabili solo parzialmente, ad es. la produttività veniva misurata in modi diversi oppure i dati salariali non erano confrontabili tra loro. I dati rilevati ed elaborati dalla Svizzera sono stati esaminati anche da altre organizzazioni internazionali come l'OCSE o il FMI.

Già nel 1993 la Svizzera si era impegnata a favore di un accordo bilaterale con l'UE, tuttavia non fu possibile includere negli Accordi bilaterali I del 1999 un accordo sulla statistica. In quanto parte dei «left overs», la statistica è rientrata nella dichiarazione comune sulle trattative aggiuntive nell'atto finale di tutti e sette gli Accordi bilaterali del 1999. Infine è stato raggiunto un accordo nell'ambito dei Bilaterali bis.

Cosa cambia per la Svizzera?

Dall'Accordo sulla statistica la Svizzera trae due vantaggi principali:

- La Svizzera sarà presente nelle statistiche UE insieme agli Stati membri dell'UE: in questo modo aumenta la sua visibilità e viene garantita la comparabilità dei dati. I dati svizzeri vengono pubblicati attraverso Eurostat.
- Gli specialisti svizzeri possono prendere parte a commissioni e comitati specializzati che si occupano dello sviluppo di norme e metodi statistici. Essi hanno dunque diritto di consultazione quando si tratta di presentare nuove proposte nel settore statistico.

Da parte sua la Svizzera, a fronte dei vantaggi derivanti dall'accordo, armonizzerà gradualmente le proprie statistiche al sistema UE. Le statistiche esistenti verranno in parte migliorate e i nuovi dati saranno progressivamente portati a livello UE, se necessario ricorrendo a periodi transitori.

Inoltre la Svizzera s'impegna a versare un contributo finanziario all'Ufficio statistico dell'UE (Eurostat), come indennizzo per la pubblicazione dei dati svizzeri e per ottenere la possibilità di parteci-

pare attivamente con i propri specialisti alle commissioni e ai comitati responsabili dello sviluppo del sistema statistico europeo.

Le eccezioni e gli eventuali periodi transitori sono stati elencati e fissati in un allegato all'accordo. Un comitato misto con rappresentanti di entrambi i contraenti garantisce l'aggiornamento e la correttezza tecnica dell'allegato all'accordo.

A domanda risposta

In che modo viene ratificato l'accordo in Svizzera?

L'Accordo sulla statistica è stato accettato da entrambe le camere federali nel dicembre 2004 e proposto per il referendum facoltativo. Poiché il referendum non è stato realizzato, l'accordo entrerà in vigore, dopo la ratifica da parte dei due contraenti, il 1° gennaio 2006.

A quanto ammonta l'onere legato all'attuazione?

L'accordo vincola la Svizzera alle norme europee solamente in relazione alle statistiche federali. Prima dell'avvio delle trattative con l'UE, la Confederazione

aveva svolto una ricerca sulle differenze rispetto alla legislazione UE nel settore statistico. In questo modo è stato correttamente previsto l'onere legato all'attuazione dell'accordo. I termini transitori e di attuazione sono stati negoziati di conseguenza.

Si ipotizza che nei primi cinque anni i costi aumenteranno progressivamente fino a raggiungere un massimo di ca. 30 milioni di franchi nel 2010, incluso un contributo annuo a Eurostat pari a 9 milioni di franchi. In seguito i costi annui diminuiranno sensibilmente, mentre resteranno i contributi Eurostat.

L'Accordo sulla statistica porterà maggiore lavoro per le PMI?

L'accordo non porterà automaticamente maggiore lavoro per le PMI. Con la sua attuazione si tiene conto delle preoccupazioni del mondo economico di non dover affrontare impegni finanziari o amministrativi troppo onerosi. L'adeguamento alle norme europee va dunque realizzato impiegando il più possibile i dati amministrativi esistenti.

La statistica è importante per la Svizzera?

La statistica rappresenta un'importante base di ri-



Willy Roth

Servizi dati e informazioni
KOF Centro di ricerche congiunturali del
Politecnico di Zurigo

«Il KOF del Politecnico di Zurigo si trova continuamente di fronte a un problema: i dati svizzeri non sono totalmente compatibili con i dati Eurostat e soprattutto non sono altrettanto completi. Grazie all'Accordo bilaterale sulla statistica abbiamo finalmente una maggiore possibilità di effettuare dei confronti ed una più ampia copertura del materiale statistico».

ferimento per i processi decisionali. Come si posiziona l'economia svizzera nel confronto internazionale? La Svizzera è cara? Quanti disoccupati ci sono in Svizzera? Quante persone sono occupate? La statistica risponde a queste domande. E le risposte fornite rappresentano una base per le decisioni.

Tenendo conto della globalizzazione e dell'internazionalizzazione dei mercati anche per i soggetti economici svizzeri, è sempre più rilevante disporre di dati statistici confrontabili a livello internazionale e in particolare nell'ambito dell'UE, il più importante partner economico della Svizzera.

Quali sono gli ambiti statistici interessati?

Statistiche sul commercio estero	Vengono armonizzate le statistiche sul commercio tra la Svizzera e i paesi UE.
Statistiche sull'agricoltura	Vengono adeguate le statistiche relative alla struttura delle aziende agricole, al latte e ai suoi prodotti derivati e ai prodotti vegetali.
Prezzi	Viene armonizzato il rilevamento della situazione dei prezzi e del loro sviluppo.
Statistiche socio-economiche	Tra le altre si tratta di statistiche sul mercato del lavoro (RIFOS), salari e costi della manodopera (LES), redditi e condizioni di vita (EU/CH-SILC). La Svizzera dispone già di dati comparabili riguardanti lo stato, la struttura e lo sviluppo dell'occupazione, della disoccupazione, della remunerazione del lavoro, della povertà e dell'emarginazione sociale.
Statistiche sulle aziende	Comprendono gli elenchi delle imprese, le nomenclature economiche e le statistiche strutturali e congiunturali.
Statistiche sul traffico e sul turismo	Adeguamenti nei settori del trasporto su strada e rotaia, nonché del trasporto aereo.



Magdalena Missler-Behr

Università Basilea, Centro di scienze economiche WWZ, settore statistica ed econometria

«I dati statistici costituiscono una base importante per le decisioni politiche, economiche e sociali. Attraverso l'Accordo sulla statistica i dati svizzeri sono ora compatibili e confrontabili con quelli dei principali partner economici in Europa. Questo è utile per il nostro paese ad esempio nella valutazione della sua competitività o dell'attrattiva del suo mercato del lavoro».

Rapporto Beat Rhyner

«Come promotore economico che si occupa dello sviluppo della piazza economica, lavoro spesso con dati provenienti dalle fonti più disparate e devo continuamente elaborare informazioni per i potenziali investitori. Purtroppo in questo «gioco delle cifre» veniamo superati dai nostri maggiori concorrenti che non sempre sono anche i migliori, ed è quello che vorremmo dimostrare. Questo non rappresenta un fattore decisivo, ma indubbiamente non è un gran bell'inizio e forse non è nemmeno degno di un'economia sviluppata come la nostra.

Le statistiche servono a raffigurare ciò che è quantificabile, a rilevare le situazioni; permettono di fare confronti, fungono da base per previsioni, analisi, definizione degli obiettivi e controlling. La globalizzazione è una realtà; le nostre aziende si misurano con concorrenti da tutto il mondo, le nostre sedi necessitano del confronto con i migliori, l'analisi e soprattutto la soluzione dei nostri problemi devono fondarsi su conoscenze globali. L'Europa sta crescendo e noi ne facciamo parte, che lo

vogliamo o no. Eurostat è una delle principali fonti d'informazione dell'UE e quindi per e sull'Europa. Chi non è in grado di rientrare nel confronto non esiste, già a partire dalla prima valutazione – la Suisse n'existe pas.

Tuttavia è decisivo il punto di vista interno. Il benchmarking, l'orientamento ai migliori e le 'best practice' devono essere la base per agire e intervenire dal punto di vista politico-economico oppure, a seconda dei casi, rinunciare e astenersi. Troppo spesso ignoriamo la nostra situazione di partenza: come possiamo allora sapere in quale direzione muoverci? Anche solo per questioni banali come lo sviluppo dei prezzi al consumo, i dati salariali o le statistiche sul commercio dobbiamo far fronte a grandi lacune. Per ottenere automaticamente le soluzioni «migliori» non bastano statistiche migliori e più complete, ma esse servono comunque a dare un notevole impulso.

La mia conclusione: l'Accordo sulla statistica è una questione impegnativa che dobbiamo affrontare, nel rispetto di un'applicazione pragmatica, al fine di migliorare le nostre conoscenze e la nostra posizione».



Beat Rhyner

Ufficio economia e lavoro
del Canton Zurigo
Promozione economica

«Chi non è in grado di rientrare nel confronto non esiste, già a partire dalla prima valutazione – la Suisse n'existe pas».

Informazioni di servizio

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/stat_1.pdf (Testo dell'accordo)
- <http://epp.eurostat.ec.eu.int> (Eurostat: Ufficio statistico dell'UE)
- <http://www.economiesuisse.ch/> (economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Ufficio federale di statistica (UFS), Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel
tel. 032 713 60 11, fax 032 713 60 12, info@bfs.admin.ch, www.bfs.admin.ch
- Ufficio di statistica (Ustat), Viale S. Franscini 32, 6501 Bellinzona
tel. 091 814 64 11, fax 091 814 64 19, dfe-ustat@ti.ch, www.ti.ch/ustat
- European Statistical Data Support (ESDS), Ufficio statistico del Cantone di Zurigo, Bleicherweg 5, 8090 Zurigo
tel. 044 225 12 12, fax 044 225 12 99, datashop@statistik.zh.ch, www.statistik.zh.ch/europa/index.php

Accordo Media plus e Media Formazione

Attraverso l'Accordo sui media concluso con l'UE nel 1991, a partire dal 2006 la Svizzera potrà partecipare ai programmi europei Media Plus e Media Formazione. Questi due programmi incentivano lo sviluppo e la distribuzione di produzioni audiovisive comunitarie e il perfezionamento professionale nel settore audiovisivo.

Media Plus promuove lo sviluppo, la distribuzione e la commercializzazione di produzioni audiovisive. Per quanto riguarda i film svizzeri concepiti per il mercato europeo, il programma sostiene i cineasti nella stesura delle sceneggiature, nella selezione delle equipe, nello sviluppo del piano di produzione e del budget, nonché nella realizzazione di clip pilota o promozionali. Le società di distribuzione e di vendita che portano nei cinema di vari paesi europei dei film europei, ricevono dei contributi attraverso i mezzi di MEDIA Plus; lo stesso vale per la commercializzazione di una produzione audiovisiva.

Media Formazione promuove il perfezionamento professionale nel settore audiovisivo. Questo pro-

gramma riconosce dei finanziamenti a istituti di formazione che offrono corsi nei settori delle tecniche di produzione digitale o della scrittura di sceneggiature.

Si rivolge dunque a istituzioni che formano i cineasti per quanto concerne gli aspetti giuridici della distribuzione o che danno loro la possibilità di un finanziamento destinato alle produzioni cinematografiche o televisive.

Settori di base Programma MEDIA

Incentivazione di:

- Formazione e perfezionamento nel settore audiovisivo;
- Sviluppo di progetti;
- Distribuzione e vendita di film europei;
- Misure di promozione;
- Attività di promozione nell'ambito di festival cinematografici.

Maggiori possibilità di coproduzione

Ogni anno la Svizzera coproduce film insieme a diversi partner dell'UE. L'articolo 6 delle decisioni del Consiglio europeo sui programmi relativi ai media

prevede la possibilità di partecipazione per quei paesi che, come la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa «Televisione senza Frontiere». La legislazione di settore del paese terzo partecipante deve corrispondere agli standard della direttiva UE «Televisione senza Frontiere» e vanno rispettate determinate quote per la diffusione di opere europee (50%) e di produzioni indipendenti (10%). Il diritto svizzero non prevede nessuna quota e nella pratica soddisfa già queste disposizioni.

MEDIA riconosce finanziamenti per quei film in cui sono coinvolti almeno tre Paesi membri del programma MEDIA. I produttori svizzeri individuano facilmente dei partner per le coproduzioni e dunque hanno diritto ad usufruire dei mezzi offerti da MEDIA Plus. Allo stesso tempo la Svizzera guadagna attrattiva come partner per coproduzioni, in particolare per quei paesi con cui condivide le aree linguistiche.

Accesso e consulenza

MEDIA consente l'accesso totale a tutte le iniziative dei due programmi MEDIA. Cineasti, produt-

tori e distributori svizzeri possono usufruire delle stesse misure di promozione dei loro colleghi europei. Ad esempio i cineasti svizzeri hanno identico accesso alle scuole cinematografiche europee sostenute da MEDIA. Inoltre, nella valutazione di progetti l'UE può nominare anche esperti svizzeri.

La Svizzera gestisce un ufficio di consulenza MEDIA Desk destinato a tutti i partecipanti svizzeri che effettua inoltre valutazioni preliminari a favore della Commissione UE sulle partecipazioni ai programmi.

Contributo svizzero e ritorno

Nel 2006 la Svizzera partecipa ai costi dei programmi MEDIA per un importo annuo pari a 4,2 milioni di euro (ca. 6,4 milioni di franchi). Questo contributo lordo dovrebbe essere più che compensato attraverso i ritorni finanziari, la migliore distribuzione e in generale le maggiori opportunità di mercato che si verranno a creare per i film svizzeri. L'importo indicato è dato dalla relativa forza dell'industria audiovisiva svizzera in confronto all'intera industria audiovisiva nei 25 Stati membri dell'UE. Questo tipo di conteggio risulta da una

I cineasti, i produttori e i distributori svizzeri possono usufruire delle stesse misure di sostegno dei loro colleghi dell'UE.

precisa riflessione: il vantaggio relativo che l'industria audiovisiva di un determinato paese trae dalle misure di sostegno ai media è proporzionale alle proprie dimensioni. La Svizzera partecipa per circa il 4% al budget complessivo.

Durata di MEDIA

MEDIA Plus e MEDIA Formazione termineranno a fine 2006. La Svizzera s'impegnerà per la partecipazione ai successivi programmi MEDIA a partire dal 2007.

A domanda risposta

Intervista con Marc Wehrlin

Quando entrerà definitivamente in vigore il programma MEDIA?

Con riserva della ratifica definitiva da parte del Parlamento europeo, l'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

Che significato ha per il settore audiovisivo svizzero l'ingresso del nostro paese nei programmi MEDIA dell'UE?

La produzione cinematografica svizzera ha gli stessi diritti di accedere alle misure di sostegno messe a disposizione dell'Unione europea. Questo ha un significato non solo finanziario, ma soprattutto psicologico. Si semplifica la collaborazione con altri cineasti europei e viene ampliato lo scambio con l'estero.

A chi si deve rivolgere un cineasta svizzero interessato ai programmi MEDIA?

L'ufficio che si occupa delle misure sostitutive Me-



Marc Wehrlin

Responsabile Sezione cinema,
Ufficio federale della cultura UFC, Berna

«La cinematografia svizzera ha diritto di accedere a tutte le misure di sostegno dell'Unione europea».

dia della Svizzera fino a fine 2005 funzionerà come punto di assistenza MEDIA. Esso serve da punto di contatto fra Bruxelles e il settore. Attualmente è in discussione la creazione di una filiale nella Svizzera romanda. L'ufficio attuale si trova a Zurigo.

Cosa deve fare il singolo cineasta una volta ottenuto il sostegno MEDIA?

Sarebbe un grande errore pensare che le misure di sostegno MEDIA possono risolvere tutti i problemi del settore cinematografico. Il finanziamento dei film in Europa continua ad essere un'impresa difficoltosa. MEDIA offre un'ulteriore fonte di finanziamento e delle condizioni quadro internazionali per lo sviluppo professionale dei cineasti svizzeri.

A partire da quale data possono essere presentate le domande?

Le domande possono essere presentate nel 2005, una volta presa la decisione di sostegno per il 2006. Fanno stato i relativi termini di MEDIA. I richiedenti devono informarsi su questi termini presso

euroinfo, il MEDIA Desk Svizzera.

Chi deciderà in merito a queste domande?

Le domande saranno accettate o respinte in seguito ad una perizia svolta dagli esperti della Commissione UE.

Cosa succederà alla fine del 2006, quando i programmi MEDIA dell'UE in corso termineranno?

Il nuovo programma MEDIA a partire dal 2007 sarà oggetto di nuove trattative. Per entrambi i partner è chiaro che c'è la volontà di proseguire senza interruzioni.

A partire dal 2007 i programmi MEDIA subiranno modifiche radicali?

Bisogna attendere le conclusioni dell'attuale programma. È possibile ad esempio che gli effetti di MEDIA nei diversi Stati membri portino a degli adeguamenti. Nel 2006 verrà fatta maggiore chiarezza sui futuri programmi MEDIA.

Quali effetti ritiene produrranno i programmi di sostegno MEDIA tra i cineasti svizzeri?

I talenti presenti nel nostro paese avranno maggiori possibilità di emergere.

Le misure di promozione MEDIA sono in qualche modo in relazione con le misure di promozione previste dalla nuova legge svizzera sulla cinematografia? È possibile usufruire di queste misure in modo cumulativo?

MEDIA non va a toccare la promozione cinematografica svizzera, in quanto si tratta di un modello di sostegno dell'UE. Le misure di promozione di MEDIA e la promozione cinematografica della Confederazione si integrano a vicenda.

Il contributo MEDIA è a carico del credito cinematografico svizzero?

La partecipazione svizzera a MEDIA viene coperta attraverso finanziamenti federali. Il credito cinematografico non è toccato direttamente dai contributi annui a MEDIA.

Signor Wehrlin, la ringraziamo per le informazioni.

Rapporto

Stefan Haupt

«Una situazione paradossale: dopo il no al SEE espresso in occasione del voto del 1992 seguì l'immediata esclusione della Svizzera dal programma MEDIA allora in corso. Vi fu grande rammarico per questo isolamento. Successivamente furono attivate le misure sostitutive svizzere MEDIA per attenuare gli svantaggi prodotti da quella esclusione sul nostro settore cinematografico. Negli anni successivi i settori di promozione MEDIA Sviluppo di progetti, Promozione, Distribuzione e Perfezionamento sono stati adattati in modo estremamente preciso alle nostre esigenze specifiche: poca burocrazia, molta efficacia e grande efficienza. Io stesso ho potuto usufruirne diverse volte.

Ora, circa dodici anni dopo, è imminente il nuovo ingresso nel programma europeo MEDIA. Se consideriamo unicamente la situazione attuale è chiaro che i punti guadagnati grazie alle specifiche misure sostitutive MEDIA andranno rapidamente restituiti. La Svizzera pagherà circa 4.2 milioni di



Stefan Haupt

Regista cinematografico e produttore di autori («Utopia Blues», «Elisabeth Kübler-Ross») di Zurigo


«Un'impresa dall'esito incerto, ma molto meglio che rimanere immobili e restare con un palmo di naso...»

euro a MEDIA e nei primi anni della partecipazione non potrà nemmeno contare su dei flussi di ritorno di pari entità. Dunque potrebbe apparire assurdo esprimersi a favore di una partecipazione.

Ma non lo è: dobbiamo pensare nel lungo termine. L'ho capito una volta, appena tornato dalla Berlinale: non abbiamo altra possibilità che la collaborazione. In occasione di eventi importanti (come ad es. lo «Shooting Star») continuano a farci partecipare come sempre, in segno di buona volontà. Tuttavia questo sentimento di buona volontà tende a diminuire piuttosto che ad aumentare. E se vogliamo che i nostri film abbiano un orizzonte più ampio, che si diffondano sempre più oltre confine e vengano accolti a livello internazionale è indispensabile questo scambio attraverso programmi di perfezionamento, coproduzioni, promozione e collaborazioni di vario genere.

Il mondo del cinema in Europa si trova di fronte a una domanda importante: svilupparsi verso l'industria cinematografica (secondo il modello americano) oppure porre in maniera consapevole l'accento sulla cultura cinematografica (fatta di valore culturale, di confronto sociale, di cultura del-

l'identificazione, di arte e della sua libertà)? In ogni caso una direzione va assolutamente evitata: la burocratizzazione del settore. Questo pericolo è insito nel programma MEDIA dell'UE. Ma anche in questo caso possiamo essere insoddisfatti della direzione intrapresa e seguire il percorso nonostante tutto oppure possiamo partecipare cercando con tutte le nostre forze di conservare la nostra ottica di piccolo paese dalla burocrazia ridotta e dai molti prodotti di nicchia. Un'impresa dall'esito incerto, ma molto meglio che rimanere immobili e restare con un palmo di naso...»



Informazioni di servizio

- http://www.europa.admin.ch/nbv/off/abkommen/i/media_1.pdf (Testo dell'accordo)
- <http://www.euroinfo.ch> (MEDIA Desk Svizzera)
- http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html (Programma MEDIA Plus dell'UE)
- <http://www.d-and-s.com/> (Ufficio di assistenza tecnica al programma MEDIA)
- http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/desk_en.html (Indirizzi desk e antenne MEDIA in Europa)
- <http://www.filmlocation.ch> (Film Location Switzerland)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Ufficio federale della cultura (UFC), Sezione cinema, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna
tel. 031 322 92 71, fax 031 322 57 71, cinema.film@bak.admin.ch, www.cultura-svizzera.admin.ch/index_i.html
- FOCAL, Fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel, Rue du Maupas 2, 1004 Losanna
tel. 021 312 68 17, fax 021 323 59 45, info@focal.ch, www.focal.ch/

Dossier su educazione, formazione professionale, gioventù

Dalle trattative condotte sul tema educazione, formazione professionale e gioventù non è risultato un accordo che prevede diritti e doveri giuridicamente sanciti a livello internazionale, bensì una dichiarazione d'intenti sotto forma di scambio di corrispondenza tra le parti contraenti, tramite la quale esse hanno convenuto di riunirsi ad alti livelli una volta l'anno, per consolidare gli accordi pratici della cooperazione non ufficiale in corso, migliorare lo scambio di informazioni e avviare le trattative riguardanti la partecipazione integrale della Svizzera a partire dal 2007.

Retrosceca

Dopo il rifiuto del SEE la Svizzera è solo «partner silenzioso» dei programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'UE e inoltre potrebbe essere esclusa in qualsiasi momento da tale partecipazione indiretta. Di conseguenza le istituzioni svizzere non sono partner ufficiali dei singoli progetti transnazionali di questi programmi. In una dichiarazione comune del 17 giugno 2002, il

Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno comunque espresso il loro accordo di massima alla partecipazione della Svizzera alla prossima generazione di programmi (2007-2013); i dettagli dovrebbero essere definiti sotto forma di un accordo bilaterale e riguardare soprattutto le modalità di una partecipazione integrale, l'ammontare della relativa partecipazione finanziaria del nostro Paese e anche la rappresentanza svizzera nei singoli comitati di programma.

Programmi UE

In totale sono attualmente 31 gli Stati che partecipano ai seguenti programmi UE:

- **SOCRATES II:** educazione scolastica e superiore generale (incl. COMENIUS, LINGUA, GRUNDTVIG, MINERVA, ERASMUS)
- **LEONARDO DA VINCI II:** formazione e orientamento professionale
- **GIOVENTÙ:** attività extrascolastiche rivolte ai giovani

Programma UE	Obiettivi	Periodo di finanziamento (2000 - 2006)	Principali sotto-programmi	Misure concrete di promozione	Istituzioni beneficiarie
SOCRATES II	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli - Migliorare la conoscenza delle lingue europee - Promuovere la cooperazione e la mobilità in tutti i settori dell'istruzione - Incoraggiare l'innovazione nel campo dell'istruzione - Promuovere le pari opportunità in tutti i settori dell'istruzione 	1'850 mio. euro	COMENIUS (istruzione scolastica)	<ul style="list-style-type: none"> - Partenariati scolastici (progetti scolastici, linguistici e di sviluppo scolastico relativi ai metodi organizzativi e didattici) - Formazione e perfezionamento del personale didattico (progetti di cooperazione multilaterale, borse di studio) - Reti Comenius (composte da almeno 6 diversi stati partecipanti e concentrate su un tema specifico come ad es. cittadinanza europea, educazione ambientale, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Scuole - Istituti di formazione e perfezionamento per il personale didattico - Personale didattico (incl. direttori di scuole, organi di sorveglianza nelle scuole, consulenti specializzati, specialisti nell'ambito della pedagogia, ecc.)
			ERASMUS (istruzione superiore)	<ul style="list-style-type: none"> - Soggiorni studio in paesi europei di 3-12 mesi - Borse di studio, incl. finanziamento parziale della preparazione linguistica - Scambio di professori - Elaborazione comune di corsi - Programmi intensivi (ad es. corsi estivi) - Forum tematici di discussione e ricerca 	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti universitari - Docenti - Dipartimenti o facoltà universitarie, centri di ricerca, associazioni professionali
			LINGUA (apprendimento delle lingue europee)	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione dell'apprendimento delle lingue (soprattutto di quelle meno diffuse) - Sviluppo di strumenti di apprendimento delle lingue 	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblico in generale - Categorie di popolazione (ad es. genitori, pensionati, ecc.) - Studenti (di lingue), istituti di formazione per adulti, istituti per lezioni aperte e insegnamento a distanza - Università, istituti per la formazione di insegnanti di lingue - Autorità - Associazioni per la promozione delle lingue e della cultura - Emittenti radiofoniche e televisive e imprenditori del mondo dei media con presenza su Internet - Case editrici, produttori e commercianti di software

Programma UE	Obiettivi	Periodo di finanziamento (2000 - 2006)	Principali sotto-programmi	Misure concrete di promozione	Istituzioni beneficiarie
SOCRATES II -continua- zione da pag. 77	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli - Migliorare la conoscenza delle lingue europee - Promuovere la cooperazione e la mobilità in tutti i settori dell'istruzione - Incoraggiare l'innovazione nel campo dell'istruzione - Promuovere le pari opportunità in tutti i settori dell'istruzione 	1'850 mio. euro	GRUNDTVIG (educazione per gli adulti e altri percorsi educativi)	<ul style="list-style-type: none"> - Progetti di cooperazione (incl. programmi di mobilità, corsi di perfezionamento, elaborazione di moduli di formazione e metodi didattici comuni) - Partenariati educativi (per l'organizzazione di conferenze, esposizioni, visite, ecc.) - Borse di mobilità per formatori - Reti Grundtvig (forum di discussione, reti di progetto, seminari tematici) 	<ul style="list-style-type: none"> - Istituti di istruzione per gli adulti, incl. scuole, università, università della terza età, biblioteche, musei, associazioni dei genitori, penitenziari - Personale didattico
			MINERVA (tecnologie dell'informazione e della comunicazione, TIC, nell'insegnamento)	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione di progetti di ricerca e accesso ai risultati delle ricerche - Individuazione di nuovi metodi di ricerca e risorse per l'insegnamento - Scambio di idee e di esperienze su lezioni aperte e insegnamento a distanza 	<ul style="list-style-type: none"> - Scuole, università, altre istituzioni didattiche - Industria multimediale e delle TIC - Case editrici - Ministeri

78 BREVIARIO UE EDUCAZIONE

Programma UE	Obiettivi	Periodo di finanziamento (2000 - 2006)	Principali sotto-programmi	Misure concrete di promozione	Istituzioni beneficiarie
LEONARDO DA VINCI II	<ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento delle competenze dei giovani che seguono la prima formazione professionale (ad es. attraverso una formazione alternata e una formazione didattica per promuovere le capacità occupazionali e agevolare l'inserimento lavorativo) - Miglioramento della qualità del perfezionamento professionale e relativo accesso; acquisizione permanente di capacità di adattamento nel settore tecnologico e organizzativo - Incentivazione del contributo apportato dalla formazione professionale al processo di innovazione aziendale, all'insegna dello spirito imprenditoriale e di nuove opportunità occupazionali 	1'150 mio. euro		<ul style="list-style-type: none"> - Programmi di mobilità (tirocini, scambi) - Progetti pilota per favorire l'innovazione e la qualità nella formazione professionale (soprattutto in merito alle TIC) - Promozione delle competenze linguistiche - Sostegno allo sviluppo delle reti di cooperazione transnazionale - altro 	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzioni di formazione professionale, comprese le università - Centri e istituzioni di ricerca - Aziende, in particolare artigianali, e PMI, oppure enti privati e pubblici - Associazioni professionali, incluse camere di commercio, ecc. - Partner sociali - Enti pubblici locali - Organizzazioni di pubblica utilità e ONG
GIOVENTÙ	<ul style="list-style-type: none"> - Attività extrascolastiche rivolte ai giovani per una maggiore consapevolezza europea e una maggiore solidarietà 	520 mio. euro		<ul style="list-style-type: none"> - Gioventù per l'Europa (scambi internazionali giovanili) - Servizio Volontario Europeo - Iniziative a favore della coesione sociale tra giovani - Reti di cooperazione - Progetti di informazione giovanile 	<ul style="list-style-type: none"> - Giovani (15 - 25 anni) - Soggetti operanti nel settore delle attività giovanili

A domanda risposta

In che modo le istituzioni svizzere possono partecipare indirettamente ai programmi UE in corso?

Presentando domanda di partecipazione alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER), dopo aver stipulato con il coordinatore del progetto UE un accordo scritto di collaborazione. Possono essere presentate al massimo due domande di partecipazione da parte svizzera. Entrambi i partecipanti devono presentare delle richieste di contributo proprie e adeguate al budget. Vengono stipulati contratti separati.

Quali documenti sono necessari per presentare domanda di partecipazione indiretta ai progetti transnazionali dei programmi di educazione e formazione professionale dell'UE?

- Richiesta di contributo debitamente compilata;
- copia del contratto del progetto firmato dalla Commissione UE (o dall'Agenzia nazionale che rappresenta la Commissione UE) e dal coordinatore UE;
- dichiarazione d'intenti sulla collaborazione nel

progetto firmata dal coordinatore UE del progetto e dal partner svizzero.
(cfr. Informazioni di servizio)

Chi finanzia l'attuale partecipazione indiretta della Svizzera ai programmi UE?

La SER può finanziare la partecipazione svizzera adottando i criteri di finanziamento disponibili e nell'ambito dei mezzi autorizzati dal Parlamento svizzero. Il contributo richiesto alla SER può essere pari al massimo al contributo UE medio erogato ad un partner ufficiale di progetto UE. La quota di ogni istituzione svizzera coinvolta, in relazione al proprio budget complessivo, corrisponde in percentuale almeno alla quota presentata dai partner UE nel contratto UE.

A quanto ammontano i contributi per la partecipazione indiretta ai programmi UE?

Attualmente la partecipazione svizzera ai programmi educativi è finanziata con credito di 14.26 milioni di franchi (cifre relative al 2005).

Quando inizieranno le trattative per una partecipazione integrale della Svizzera?



Pascale Bruderer

Consigliera nazionale
ex studentessa Erasmus

«Studiare e lavorare all'estero, conoscere altre persone e nuove culture: non significa solamente arricchirsi dal punto di vista personale, ma anche avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro. E last but not least la forza lavoro con esperienze all'estero rende più forte la piazza economica e scientifica elvetica».

Le trattative concrete per la partecipazione ufficiale della Svizzera inizieranno presumibilmente nel 2006, dopo che il Consiglio dei Ministri e il Parlamento UE avranno approvato i nuovi programmi.

Quali vantaggi porterà alla Svizzera la partecipazione integrale?

Una partecipazione ufficiale (come quella anteriore al 1995) permetterà una collaborazione fondata su un contratto che prevede uguali diritti, in particolare quello di esprimersi in merito all'orientamento strategico del programma, di presentare le proprie iniziative di progetto e di accedere in forma più ampia alle informazioni.

Più in generale, la collaborazione è di fondamentale importanza per il rafforzamento della piazza scientifica elvetica.

Quali vantaggi traggono le PMI dalla partecipazione al programma Leonardo da Vinci II?

Questo programma UE permetterà loro di ricevere un considerevole sostegno nell'ambito del mante-

nimento e della creazione di posti di lavoro e in generale nel settore della formazione. Nella proposta della Commissione UE per il programma Leonardo da Vinci dal 2007 si citano espressamente aziende, camere di commercio e associazioni professionali. Nel programma Leonardo da Vinci vengono sostenuti anche tirocini internazionali e soggiorni all'estero per i responsabili della pianificazione formativa e dell'orientamento professionale nelle aziende.

Quali sono gli obiettivi dell'UE riguardo ai nuovi programmi per il periodo 2007-2013?

Per COMENIUS – Coinvolgimento di almeno uno su 20 scolari in un progetto transnazionale;
per ERASMUS – Mobilità di almeno 3 milioni di partecipanti;
per LEONARDO DA VINCI – Sistemazione in aziende di almeno 150'000 persone all'anno;
per GRUNDTVIG – Integrare la mobilità di almeno 25'000 persone all'anno nel programma quadro «Apprendimento permanente».



Hanspeter Fässler

Presidente della Direzione ABB Svizzera

«In quanto impresa operante a livello mondiale, ABB Svizzera preferisce assumere collaboratori che abbiano conoscenze linguistiche ed esperienze all'estero, in quanto riescono ad integrarsi meglio in un ambiente di lavoro multiculturale come il nostro».

Informazioni di servizio

Informazioni nell'UE

- http://europe.eu.int/comm/dgs/education_culture/publ/educ-form_en.html (Catalogo delle pubblicazioni della Commissione europea)
- <http://www.socleoyouth.be> (Ufficio d'assistenza tecnica a tutti i programmi)
- http://europe.eu.int/comm/education/index_en.html (Educazione e formazione a livello europeo)
- <http://www.euroguidance.org.uk> (Rete Euroguidance: rete europea dei Centri Nazionali di Risorse per l'Orientamento Professionale)
- <http://europa.eu.int/ploteus/portal/> (Ploteus: portale delle opportunità di apprendimento nello spazio europeo)

SOCRATES II (COMENIUS, LINGUA, GRUNDTVIG, MINERVA, ERASMUS)

- <http://europa.eu.int/comm/education/socrates/> (Socrates II, incl. link ai sottoprogrammi)
- <http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf> (Banca dati dei progetti Socrates)
- <http://www.euroeducation.net/> (EuroEducation: guida ai sistemi educativi dei paesi europei)
- <http://www.hobsons.com/> (Hobsons: risorse per l'istruzione)
- <http://www.interedu.com/> InterEdu: International Education Information Centre)
- <http://www.eurydice.org/> (Eurydice: rete d'informazione sull'istruzione in Europa)
- <http://www.dialang.org> (Dialang: sistema di valutazione online delle conoscenze linguistiche)

LEONARDO DA VINCI II

- <http://cedefop.eu.int/> (CEDEFOP: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale)
- http://europa.eu.int/comm/education/programmes/europass/index_en.html (Dispositivo Europass Formazione)
- <http://www.etf.eu.int> (ETF: Fondazione europea per la formazione professionale)

GIOVENTÙ

- http://europa.eu.int/youth/index_it.html (Portale europeo per i giovani)
- http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html (Pagina della Commissione UE dedicata ai giovani)

Per maggiori ragguagli e consulenza:

- Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER), Hallwylstrasse 4, 3003 Berna
tel. 031 322 96 91, fax 031 322 78 54, info@sbf.admin.ch, www.sbf.admin.ch
- Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna
tel. 031 325 11 11, fax 031 325 93 79, info@bfm.admin.ch, www.swissemigration.ch
- Intermundo - Associazione mantello per la promozione dello scambio inter giovanile, Gerechtigkeitsgasse 12, casella postale, 3008 Berna
tel. 031 326 29 20, fax 031 326 29 23, info@intermundo.ch, www.intermundo.ch
- Centro d'informazione, di consulenza e di formazione - Professioni della cooperazione internazionale (cinfo), Zentralstr. 121, casella postale 7007, 2500 Bienne 7
tel. 032 365 80 02, fax 032 365 80 59, info@cinfo.ch, www.cinfo.ch
- Università di Zurigo, Ufficio relazioni internazionali, Rämistr. 71, 8006 Zurigo
tel. 044 634 22 66, fax 044 634 45 01, erasmus@int.unizh.ch, international@int.unizh.ch, www.int.unizh.ch

Accordo sulle pensioni

L'Accordo sulle pensioni dei funzionari dell'UE si occupa di un problema quantitativamente abbastanza modesto ma non irrilevante per le persone interessate. I funzionari dell'UE che vanno in pensione e sono domiciliati in Svizzera pagano le imposte due volte. Come è possibile?

Agli ex funzionari dell'UE vengono detratte le imposte alla fonte dall'UE, cioè viene detratta un'imposta direttamente dalla loro pensione. Negli Stati membri dell'UE, la doppia imposizione viene evitata poiché le pensioni degli ex funzionari dell'UE sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito. Diversa è la loro situazione in Svizzera. Gli ex funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera devono infatti pagare sulle loro pensioni sia le imposte UE alla fonte sia l'imposta svizzera sul reddito.

Questo problema era stato messo in evidenza già nel 1999, in una dichiarazione relativa agli Accordi bilaterali I, ma allora non fu possibile risolverlo. L'ostacolo era rappresentato da una differenza con altri accordi contro la doppia imposizione esistenti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. Gli attuali accordi contro la doppia imposizione tra la Svizzera e i singoli stati UE risolvono in effetti il

problema della doppia imposizione per i funzionari dei rispettivi stati, ma non per i funzionari dell'UE. Il motivo: gli accordi contro la doppia imposizione sono validi se interessano due stati, non valgono invece tra uno stato e un'organizzazione sopranazionale.

La Svizzera, come del resto l'UE, è del parere che in questo modo gli ex funzionari dell'UE vengono chiaramente discriminati. Per venire loro incontro, le loro pensioni devono essere esenti da imposte in Svizzera.

Le cifre sono esigue: l'Accordo sulle pensioni di ex funzionari dell'UE riguarda circa 50 pensionati domiciliati in Svizzera.

Le cifre sono esigue: l'Accordo sulle pensioni di ex funzionari UE riguarda circa 50 pensionati domiciliati in Svizzera.

Gli Accordi bilaterali possono crescere ancora

Stephan Kux, responsabile Europafachstelle Canton Zurigo

Attraverso la seconda tranche degli Accordi bilaterali compresi Dublino e Schengen, la Svizzera si avvicina sempre più e in vari ambiti importanti all'UE. Oltre all'ampliamento e all'approfondimento nel settore economico vi sono nuove collaborazioni nell'ambito della sicurezza e dell'asilo, dell'ambiente, della statistica e della cultura. Dopo aver fissato questi punti fondamentali ci troviamo di fronte alla domanda: quali sono le prossime tappe nelle relazioni tra Svizzera e Unione europea? Il percorso bilaterale può essere ulteriormente sviluppato? In quali settori sarebbe necessario e interessante? Quali fattori determinano l'atteggiamento futuro?

Le possibili tappe future

Molti degli accordi stipulati verranno attuati gradualmente. Ad esempio gli Accordi sulla libera circolazione delle persone, sui trasporti terrestri e sul trasporto aereo prevedono una serie di tappe o di termini transitori. Anche i nuovi accordi devono essere attuati e questo fa sì che a livello federale, cantonale e comunale, nonché nelle aziende, si ren-

dano necessari dei lavori di attuazione. Uno degli obiettivi principali della politica d'integrazione svizzera consiste nell'eliminazione degli ostacoli al commercio, cioè nella riduzione dei costi delle transazioni e in un migliore accesso al mercato interno europeo. Gli accordi sono stati stipulati allo stato della legislazione comunitaria del 1999 (Accordi bilaterali I) e del 2004 (Accordi bilaterali II). Nel frattempo però il cosiddetto acquis comunitario si è ulteriormente sviluppato. Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone si tratta prevalentemente del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone) e del riconoscimento dei diplomi (allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone). La stessa problematica si pone anche per altri Accordi bilaterali I. I Comitati misti Svizzera-UE garantiscono il buon funzionamento degli accordi e in determinati casi decidono in quale misura vadano adeguati in base agli sviluppi giuridici. Se il divario fra l'acquis comunitario e il contenuto degli Accordi bilaterali doves-

Uno degli obiettivi principali della politica d'integrazione svizzera consiste nell'eliminazione degli ostacoli al commercio, cioè nella riduzione dei costi delle transazioni e in un migliore accesso al mercato interno europeo.

se aumentare in modo eccessivo questo impedirebbe un'applicazione ineccepibile degli Accordi stessi.

L'Accordo sulla ricerca del 1999 prevedeva la partecipazione della Svizzera ai quinti programmi quadro dell'UE (1998-2002) ed era quindi a tempo determinato. Tuttavia le parti contraenti avevano previsto un rinnovo in vista della nuova generazione di programmi quadro. In tal senso l'Accordo sulla ricerca sottoscritto il 16 gennaio 2004 regola la partecipazione svizzera ai sesti programmi quadro dell'UE (2002-2006). L'accordo, non ancora ratificato dall'UE, è applicato in modalità provvisoria dal 1° gennaio 2004. L'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio prevede il riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità (verifiche, ispezioni, certificazioni, autorizzazioni, ecc.) per la maggior parte dei prodotti industriali. Vi sono discussioni con l'UE sull'estensione del campo di applicazione a nuove categorie di prodotti. Tuttavia questo accordo trova applicazione solo in settori che sono armonizzati all'interno dell'UE. Laddove nell'UE non è avvenuta l'armonizzazione delle disposizioni di legge, trova automa-

ticamente applicazione il principio «Cassis de Dijon», cioè il reciproco riconoscimento delle disposizioni dei singoli Stati membri nell'ambito degli ostacoli tecnici al commercio. Se un prodotto viene legalmente autorizzato da uno Stato membro esso può liberamente essere distribuito nell'UE e nello Spazio economico europeo. Attualmente in Svizzera si discute l'introduzione unilaterale del principio «Cassis de Dijon» sperando in un effetto correttivo sui prezzi, che nel nostro Paese risultano mediamente più elevati.

Servizi

Sono ipotizzabili inoltre altri accordi relativi a nuovi settori. Ad esempio nella seconda tornata di trattative, in base ad una decisione comune delle parti contraenti, è stato accantonato l'Accordo sui servizi. Per la piazza economica svizzera tale apertura di mercato sarebbe di reciproco interesse, ma allo stesso tempo renderebbe necessari degli adeguamenti, ad esempio nel settore del servizio pubblico. Va inoltre sottolineato come il Liechtenstein abbia raccolto esperienze estremamente positive con l'apertura del mercato e abbia potuto consoli-

dare in grande misura la propria posizione di centro di servizi. Con gli Accordi bilaterali I è stata inoltre già introdotta la libera circolazione dei servizi in determinati settori parziali, ad esempio nel settore degli appalti pubblici, nel caso dei servizi forniti da persone fisiche a livello internazionale (la durata effettiva della fornitura non deve superare i 90 giorni per anno civile) e nel traffico terrestre e aereo.

L'applicazione degli Accordi bilaterali può essere migliorata

Un altro punto oggetto di discussione è dato dall'organizzazione istituzionale degli Accordi bilaterali. In seguito alle strette relazioni contrattuali fra Svizzera e UE vi sono numerosi comitati misti Svizzera-UE e gruppi di lavoro che si occupano di gestire gli accordi. Con gli Accordi bilaterali II si aggiungeranno altri comitati. Per l'UE e per la Svizzera la gestione di tali comitati risulta talvolta impegnativa e onerosa. A causa del poco interesse e considerato appunto l'elevato onere che può comportare la presenza in certi comitati misti, alcuni Stati membri hanno deciso di ritirarsi trasferendo

l'esecuzione alla Commissione. Inoltre non sempre è ben chiaro l'aggiornamento degli accordi oggetto di adeguamenti e dei relativi allegati tecnici. In merito, l'Accordo SEE ha individuato un'altra soluzione: il SEE conosce un solo comitato misto che si riunisce di frequente e le cui date di riunione e decisioni sono visionabili su Internet. L'attuazione da parte degli Stati AELS/SEE viene verificata dall'Autorità di vigilanza dell'AELS. Un ulteriore problema è costituito dalla protezione giuridica. In caso di conflitti, nell'UE è possibile appellarsi quale ultima istanza alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel SEE alla Corte AELS. In ambito bilaterale invece, oltre alle istanze nazionali, non è prevista altra giurisdizione, se non per quanto concerne la concorrenza nell'ambito dell'Accordo sul trasporto aereo, sulla quale la Corte di giustizia europea in determinati casi può esercitare un controllo giudiziale.

Infine si pone la questione dei diritti di partecipazione della Svizzera. Le possibilità di partecipazione in base agli Accordi bilaterali sono generalmente limitate. La Svizzera ha la possibilità di partecipare a propri comitati (comitologia) senza il

diritto di codecisione. Inoltre attraverso l'Accordo relativo a Schengen/Dublino ha la possibilità di partecipare direttamente a circa 20 gruppi di lavoro del Consiglio (rappresentanti degli Stati membri) e attraverso le proprie conoscenze specialistiche di influire sugli sviluppi legali. Gli esperti svizzeri possono parteciparvi attivamente, senza tuttavia avere un diritto di voto formale. La Svizzera è esclusa dall'effettiva decisione, che solitamente viene presa all'interno del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo. È comunque previsto un dialogo tra i parlamentari svizzeri e quelli dell'UE.

A fronte degli svantaggi legati all'applicazione degli Accordi bilaterali vi è tutta una serie di vantaggi: la Svizzera è in grado di far valere con successo le proprie posizioni nell'ambito delle trattative con l'UE e di tutelare efficacemente i propri interessi in importanti settori. Gli accordi settoriali sono realizzati su misura degli interessi svizzeri. Essi permettono un ampio accesso al mercato interno dell'UE e una stretta collaborazione con essa in determinati settori, senza l'obbligo di entrare a far parte dell'UE, un'opzione quest'ultima attualmente non sostenuta a livello di politica interna. Tutta-

via, al contrario del SEE, negli Accordi bilaterali non vi è l'obbligo di riprendere automaticamente la legislazione comunitaria. Attualmente le decisioni svizzere nell'ambito degli Accordi bilaterali I avvengono attraverso accordi comuni all'interno dei comitati misti oppure in modo autonomo nei settori che non rientrano nel campo di applicazione degli Accordi bilaterali.

Ampliamento e approfondimento: l'UE di fronte a grandi sfide

L'Unione europea è interessata da un costante processo di ampliamento. Dopo l'ingresso a maggio 2004 di 10 nuovi Stati membri, nel 2007 dovrebbe essere la volta di Bulgaria e Romania. Croazia, Macedonia e Turchia sono in attesa. La Svizzera si trova di fronte ad un'altra sfida: estendere gli Accordi bilaterali anche ai nuovi Stati membri.

La posizione svizzera viene dunque fortemente caratterizzata dagli sviluppi in atto nell'UE, che a sua volta si trova ad affrontare grandi sfide. In 10 Stati si svolgeranno votazioni popolari relative al trattato per l'istituzione di una costituzione europea che prevede una maggiore integrazione e un adegua-

La Svizzera è in grado di far valere con successo le proprie posizioni nell'ambito delle trattative con l'UE e di tutelare efficacemente i propri interessi in importanti settori.

mento delle istituzioni al nuovo numero dei paesi membri. Non si può sapere cosa succederà nel caso uno o più Stati membri votino no; in questo caso ad occuparsene sarà il Consiglio europeo. Negli stati SEE Islanda e Norvegia la discussione sulla possibile adesione è sempre più vivace e il futuro di questo assetto è fonte di discussione anche per la

Svizzera. Una cosa è certa: nei prossimi anni l'UE sarà molto occupata con le proprie questioni interne. La Svizzera deve cercare di mantenere la necessaria attenzione e contemporaneamente ricordarsi che l'UE rappresenta il suo principale partner, con il quale promuovere rapporti proficui di vicinanza e di collaborazione.



Foto di gruppo dei Capi di Stato e di Governo il 29 ottobre 2004 in occasione della firma della Costituzione dell'UE.